



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

205^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 13 maggio 2009

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Chiti,
del presidente Schifani
e della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XXI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-79
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81-228
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	229-258

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 1

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 5, 6, 8 e *passim*

* ZANDA (PD) 6

CURSI (PdL) 8

INCOSTANTE (PD) 9, 11

TOMASELLI (PD) 9

URSO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 10

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 9, 11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195:

PRESIDENTE Pag. 11, 12, 13 e *passim*

PEGORER (PD) 11, 13

INCOSTANTE (PD) 12, 13, 15 e *passim*

PARAVIA (PdL), relatore 16, 18, 21 e *passim*

URSO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 16, 22, 26 e *passim*

BUGNANO (IdV) 17, 19, 26 e *passim*

BUBBICO (PD) 18, 29, 31 e *passim*

DIVINA (LNP) 22

FIORONI (PD) 22, 40, 48

DELLA SETA (PD) 22, 31, 37

LANNUTTI (IdV) 41, 69, 74

SANNA (PD) 42

CURSI (PdL) 43

GARRAFA (PD) 43

FLUTTERO (PdL) 43

POSSA (PdL) 47

CICOLANI (PdL) 47

CABRAS (PD) 51

SANNA (PD) 54

MAZZATORTA (LNP) 58

CASSON (PD) 59

ANDRIA (PD) 61

LEGNINI (PD) 63, 66, 67

AZZOLLINI (PdL) 65

PORETTI (PD) 71

* ZANDA (PD) 72

BALBONI (PdL) 74, 75, 78

D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 75

FINOCCHIARO (PD) 77

Verifiche del numero legale 13, 63

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .12, 13, 14 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Articolo 16, emendamenti e ordini del giorno 81

Articolo 16-bis ed emendamenti 116

Articolo 16-ter ed emendamento 118

Articolo 16- <i>quater</i> ed emendamenti	Pag. 119	Articolo 27- <i>bis</i> ed emendamenti	Pag. 208
Articolo 17 ed emendamenti	120	Articolo 28 ed emendamenti	211
Articolo 18 ed emendamenti	141	Articolo soppresso dalla Commissione	214
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18	159	Articolo 30	215
Articolo 18- <i>bis</i> ed emendamento	164	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30	217
Articolo 18- <i>ter</i> ed emendamenti	165	Articolo 30- <i>bis</i> ed emendamenti	219
Articoli 18- <i>quater</i> , 18- <i>quinquies</i> ed emendamento	170		
Articolo 18- <i>sexies</i> ed emendamenti	172	ALLEGATO B	
Articolo soppresso dalla Commissione	174	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	229
Articolo 20 ed emendamenti	174	CONGEDI E MISSIONI	248
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20	177	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 20- <i>bis</i> ed emendamento	180	Annunzio di presentazione	248
Articolo 21, emendamenti e ordine del giorno	181	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21	191	Annunzio	79
Articolo 22 ed emendamenti	191	Mozioni	249
Articolo 23, emendamenti e ordine del giorno	194	Interrogazioni	251
Articolo 24 ed emendamenti	196	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	254
Articolo 25 ed emendamenti	200		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25	202		
Articolo soppresso dalla Commissione	205		
Articolo 26- <i>bis</i> ed emendamenti	205		
Articolo 27 ed emendamento	206		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al programma dei lavori, modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 maggio (*v. Resoconto stenografico*). Nella prima settimana di giugno, in relazione alle elezioni europee e amministrative, l'Assemblea sospenderà l'attività. In attesa della conclusione dei lavori della Commissione bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,51.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati all'articolo 16, alcuni dei quali sono stati accantonati. Ricorda che gli emendamenti 16.333, 16.332, 16.334, 16.337, 16.310, 16.338, 16.340 e 16.342 sono inammissibili a seguito del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio e che l'emendamento 16.350 è stato ritirato.

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura dell'ulteriore parere trasmesso dalla 5ª Commissione. (*v. Resoconto stenografico*).

Il Senato respinge l'emendamento 16.118, identico al 16.119.

ZANDA (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 16.323 che è volto a sopprimere tre capoversi del comma 19. Il carattere di provvedimento *omnibus* assunto dal collegato non giova certamente alla qualità della legislazione: in modo particolare i capoversi 79, 80 e 81 sono di difficile interpretazione, affrontano materia già puntualmente regolata e stridono con l'obiettivo di semplificare le norme per favorire lo sviluppo delle imprese. Entrando nel merito, si tratta di disposizioni che, senza un'adeguata considerazione dei rischi ambientali – particolarmente preoccupanti per la città di Venezia – autorizzano nuove perforazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell'alto Adriatico. Le perizie sulla consistenza delle falde non offrono, infatti, sufficienti garanzie essendo affidate alla società incaricata dell'estrazione di idrocarburi. Avendo un'elevata opinione dell'ENI, sarebbe disposto a votare a favore della normativa in esame, ove i controlli fossero affidati ad un'agenzia indipendente di rilievo internazionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CURSI (PdL). Replicando al senatore Zanda, osserva che le procedure previste dal comma 19 dell'articolo 16 per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi appaiono corrette ed imparziali; esse pongono adeguate garanzie ai fini della tutela ambientale e del coinvolgimento degli enti locali interessati. (*Applausi del senatore Casoli*).

Presidenza del vice presidente CHITI

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 16.323, identico all'emendamento 16.324.

TOMASELLI (PD). A seguito dell'approvazione nella giornata di ieri degli articoli del provvedimento concernenti il ritorno all'energia nucleare, oggi un importante quotidiano nazionale pubblica una mappa dei possibili siti di localizzazione degli impianti. Chiede pertanto al Governo di smentire tale notizia, che sta già creando allarme e preoccupazione, e di garantire che l'individuazione dei siti avverrà nel rispetto delle procedure previste e con il dovuto coinvolgimento degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. La notizia di stampa cui fa riferimento il senatore Tomaselli è priva di ogni fondamento, è basata su analisi superate ed è stata pubblicata con l'evidente finalità di interferire nelle prossime scadenze elettorali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 16.806.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti della scuola media statale « Saverio Mercadante » di Altamura, in provincia di Bari, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge gli emendamenti 16.807 e 16.121. Il Senato respinge gli emendamenti 16.808, 16.809, 16.325, 16.123 (identico all'emendamento 16.124), 16.126 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 16.127), 16.129 e 16.326. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 16.810, 16.122, 16.125, 16.128 e 16.130 (identico agli emendamenti 16.131 e 16.132).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.811, 16.134 e 16.135 sono stati ritirati. Gli emendamenti 16.328 (testo 2) e 16.133 (testo 2) sono stati trasformati nell'ordine del giorno G16.200 (*v. Allegato A*).

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G16.200.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accoglie l'ordine del giorno G16.200.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE (PD) e BUGNANO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 16.136 (identico all'emendamento 16.137), 16.138 (identico all'emendamento 16.139) e 16.140 (identico agli emendamenti 16.141 e 16.331).

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.500 (testo 2) e ritira l'emendamento 16.452.

BUBBICO (PD). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 16.500 (testo 2), stigmatizzando il fatto che il Governo, dopo aver espresso parere contrario su emendamenti dell'opposizione volti a definire migliori modalità di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, preveda ora uno stanziamento di 3 milioni di euro per acquisire analisi e valutazioni statistiche in tema di energia che già oggi sono disponibili a tutti.

Il Senato approva gli emendamenti 16.500 (testo 2) e 16.343 e respinge l'emendamento 16.151. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 16.311 (identico all'emendamento 16.336).

BUGNANO (IdV). Chiede al Governo e al relatore di rivedere i pareri contrari espressi sull'ordine del giorno G16.400, sottolineando l'importanza di diversificare le fonti energetiche e di sostenere le energie rinnovabili, anche ai fini della tutela ambientale. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sull'ordine del giorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BUGNANO (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G16.400.

PRESIDENTE. L'articolo 16 è accantonato. L'articolo 16-*bis* è stato dichiarato inammissibile; risultano pertanto decaduti i relativi emendamenti, tranne il 16-*bis*.302, precedentemente ritirato. Passa all'esame dell'articolo 16-*ter*, ricordando che l'unico emendamento 16-*ter*.300 è stato ritirato.

Il Senato respinge l'articolo 16-ter.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16-*quater* e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 16-*quater*.300 è inammissibile, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARAVIA, *relatore*. Chiede una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,39.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16-*quater*.301 (testo 2), a condizione che il testo venga riformulato (*v. Resoconto stenografico*).

DIVINA (*LNP*). Accetta la riformulazione dell'emendamento 16-*quater*.301 (testo 2) proposta dal relatore (*v. testo 3 nell'Allegato A*), sottolineando che lo scopo dell'emendamento era di impedire che le piccole aziende erogatrici di servizi di energia subissero, in caso di violazioni o inadempimenti, sanzioni amministrative di importo pari a quelle irrogate nei confronti di aziende di grandi dimensioni.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3).

FIORONI (*PD*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3).

Il Senato approva l'emendamento 16-quater.301 (testo 3) e l'articolo 16-quater, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 17.303 è stato ritirato e che sugli emendamenti 17.11, 17.308 e 17.310 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza del presidente SCHIFANI

DELLA SETA (*PD*). Gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico all'articolo 17 sono volti a modificare il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare, con l'emendamento 17.18 si propone una riformulazione più realistica dell'articolo, in modo che l'Agenzia sia chiamata a vigilare sulla sicurezza nucleare più che a garantirla. L'emendamento 17.23 chiede che l'Agenzia presenti una rela-

zione annuale al Parlamento, che debba essere discussa e approvata; con l'emendamento 17.37 si propone che l'Agenzia si avvalga della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente, che già hanno competenze sul controllo della radioattività. L'emendamento 17.39 riguarda i criteri di designazione dell'organo collegiale direttivo dell'Agenzia, che devono rispondere all'interesse generale e non a logiche di parte: in particolare, si propone che uno dei membri sia indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Infine, l'emendamento 17.58 intende dare assicurazioni circa l'imparzialità delle modalità con cui si procede allo scioglimento dell'Agenzia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente MAURO

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*).

PARAVIA, *relatore*. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 17.450, 17.700, 17.701, 17.702 e 17.250. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.5, 17.300, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.301 e 17.306. il parere è altresì favorevole sull'emendamento 17.37 a condizione che le parole: «si avvale» siano sostituite dalle parole: «può avvalersi». Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

DELLA SETA (*PD*). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 17.37 proposta dal relatore. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BUBBICO (*PD*). Sollecita il Governo a rivedere il parere negativo sull'emendamento 17.25, che stabilisce un principio essenziale al buon funzionamento dell'Agenzia, cioè che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Dopo le precisazioni del senatore Bubbico, esprime parere favorevole all'emendamento 17.25.

PARAVIA, *relatore*. Concorda con il rappresentante del Governo.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici BUGHANO (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti

17.1 (identico agli emendamenti 17.2 e 17.3), 17.9, 17.22 (identico all'emendamento 17.23) e 17.31.

Il Senato respinge anche gli emendamenti 17.4, 17.12, 17.27 (identico all'emendamento 17.28, testo corretto), 17.302, 17.305 e 17.307.

Il Senato approva gli emendamenti 17.5, 17.450, 17.300, 17.16 (identico all'emendamento 17.18), 17.19, 17.20, 17.21, 17.25, 17.301, 17.306 e 17.37 (testo 2).

BUBBICO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 17.39, perché è importante garantire la terzietà dell'Agenzia per la sicurezza nucleare anche a partire dalle procedure di nomina dei suoi componenti; obiettivi quali la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere condivisi e sottratti alle logiche di parte.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.39, 17.40, 17.42, 17.43, 17.47, 17.50, 17.53 e 17.55. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17.41, 17.48 (identico all'emendamento 17.49), 17.56 (identico all'emendamento 17.57), 17.58 e 17.59.

Il Senato approva gli emendamenti 17.700, 17.701, 17.702 e 17.250.

BUGNANO (IdV). L'emendamento 17.60 chiede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare relazioni annualmente al Parlamento, consentendo così ai rappresentanti dei cittadini di conoscere l'attività che essa svolge. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori e ne chiede la votazione nominale elettronica.

INCOStANTE (PD). Chiede al relatore e al Governo di modificare il parere contrario su questo emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 17.60.

Presidenza del presidente SCHIFANI

DELLA SETA (PD). Il principio che è alla base della creazione di un'Agenzia per la sicurezza nucleare è assolutamente condivisibile, tanto che essa nasce da proposte avanzate dal Partito Democratico alla Camera dei Deputati di fronte alla constatazione che il testo originario non prevedeva l'istituzione di un organismo di vigilanza e garanzia. Nelle modalità previste però, l'Agenzia purtroppo non offrirà le necessarie garanzie di indipendenza e terzietà che un ente con compiti tanto delicati deve assicu-

rare, poiché la nomina ed il commissariamento dell'organo collegiale direttivo, che dovrebbero essere estranei a logiche di parte, sono controllate dal Governo. Inoltre, uno dei limiti dell'articolo in esame, come dell'intero provvedimento, risiede nell'eccesso di centralismo: infatti, i criteri di funzionamento e composizione dell'Agenzia non rispondono neanche all'articolo 117 della Costituzione, che colloca la produzione e la distribuzione di energia tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Infine, l'incertezza riguardo alle dotazioni di risorse umane e finanziarie dell'Agenzia, ne mettono in discussione l'effettiva possibilità di svolgere l'attività di vigilanza cui è preposta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 17 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e seguenti e dei relativi emendamenti. Ricorda che il comma 17-ter dell'articolo 18, il comma 1 dell'articolo 18-*quater* e gli emendamenti 18-ter.301 e 18-*quinquies*.300 sono inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FIORONI (*PD*). L'emendamento 18.3 mira ad introdurre una gradualità nell'attuazione della normativa proposta, condizionandola al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza nel mercato del gas. Gli emendamenti 18.0.302 e 18.0.21 propongono di avviare una seria liberalizzazione del mercato, prevedendo una netta separazione tra le diverse attività che rientrano nel processo di distribuzione e fornitura di energia.

LANNUTTI (*IdV*). Gli emendamenti sono volti a rendere effettiva la competizione all'interno del mercato del gas riducendo la preponderanza dell'attuale operatore dominante; ad ovviare al problema della frammentarietà del mercato della distribuzione sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta; a limitare l'applicazione del vigente regime di incentivazione ai soli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici; a consentire il godimento dei cosiddetti incentivi Cip 6 agli impianti di termovalorizzazione limitatamente alla sola quota di rifiuti biodegradabili; a ripristinare l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e locazione degli immobili. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Incostante*).

SANNA (*PD*). Invita il relatore e il rappresentante del Governo a dare un parere positivo sugli emendamenti 18.9 e 18.301, che apportano al testo alcune modifiche necessarie per assicurarne la coerenza con la normativa comunitaria, consentendo così l'apertura di un nuovo sistema elettrico competitivo che ponga fine al sistema delle tariffe agevolate. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

CURSI (*PdL*). Chiede al Governo di impegnarsi per un'applicazione graduale, nel tempo, delle disposizioni relative al costo evitato di combustibile, di cui al comma 10 dell'articolo 18.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo è disposto ad assumere l'impegno richiesto dal senatore Corsi.

GARRAFFA (*PD*). L'emendamento 18.0.11 prevede un'agevolazione fiscale per chi sostituisca gli infissi del proprio immobile, favorendo così il risparmio energetico e le imprese artigiane del settore.

FLUTTERO (*PdL*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 18.0.11.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.52, 18.56, 18.350, 18.0.300, 18.0.11 e 18-*bis*.300 e invita a votare a favore degli emendamenti 18.750, 18.450 e 18.0.300/1 (testo 2). Invita inoltre al ritiro degli emendamenti 18.36, 18.41, 18.39 e 18.42. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.43, per avere il tempo di proporre alcune modifiche al testo. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 18.302, 18.304, 18-*ter*.300, chiedendo che siano apportate alcune modifiche che illustra (*v. Resoconto stenografico*).

BUBBICO (*PD*). Accetta le modifiche proposte all'emendamento 18.304 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere conforme al relatore e riformula gli emendamenti 18.302 e 18-*ter*.300 nel senso da lui indicato (*per entrambi, v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Dà lettura dei tempi residui per ciascun Gruppo, esauriti i quali la Presidenza non consentirà l'assegnazione di tempi ulteriori, ma permetterà di svolgere interventi di un solo minuto per effettuare dichiarazioni di voto o illustrare gruppi di emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti da 18.1 a 18.23 e approva gli emendamenti 18.302 (testo 2) e 18.304 (testo 2).

POSSA (*PdL*). Ritira l'emendamento 18.36.

CICOLANI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 18.41 e 18.39.

Il Senato respinge l'emendamento 18.42 e approva l'emendamento 18.750.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.43, precedentemente accantonato, previa riformulazione tecnica (*v. Resoconto stenografico*).

FIORONI (*PD*). Accetta la riformulazione proposta dell'emendamento 18.43 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

Il Senato approva gli emendamenti 18.43 (testo 2), 18.52, 18.450, 18.56 e 18.350.

Sono invece respinti gli emendamenti 18.44 (identico all'emendamento 18.45), 18.48, 18.49, 18.53, 18.57, 18.59, 18.60, 18.61, 18.303 e 18.306. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BUGHANO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 18.55.

Il Senato approva quindi l'articolo 18, nel testo emendato, e gli emendamenti 18.0.300/1 (testo 2), 18.0.300, nel testo emendato, e 18.0.11. Risultano invece respinti gli emendamenti 18.0.19 e 18.0.302 (sostanzialmente identico all'emendamento 18.0.21).

CABRAS (*PD*). Invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere favorevole sull'emendamento 18-bis.300, interamente soppressivo dell'articolo. Esso mira infatti ad eliminare una disposizione saggia, voluta dalla Commissione, che contribuisce alla liberalizzazione del mercato, per favorire invece la posizione dominante dell'ENI, a discapito della concorrenza e dei consumatori. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi del Regolamento, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato sopprime l'articolo 18-bis.

Il Senato approva quindi l'emendamento 18-ter.300 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 18-ter. Il Senato approva quindi gli articoli 18-quater e 18-quinquies.

Dopo aver respinto gli emendamenti 18-sexies.800 e 18-sexies.801, il Senato approva l'articolo 18-sexies.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 19 è stato soppresso. Passa all'esame dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti, da intendersi illustrati.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne il 20.450 che invita a sostenere.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole all'emendamento del relatore 20.450 e contrario alle restanti proposte di modifica.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.1 (identico agli emendamenti 20.2 e 20.3), 20.4, 20.6 e 20.8.

Sono invece approvati l'emendamento 20.450 e l'articolo 20, nel testo emendamento. È quindi respinto l'emendamento 20.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20-bis su cui è stato presentato un unico emendamento soppressivo. Metterà pertanto ai voti il mantenimento dell'articolo.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 20-bis.300.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

*Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato soppri-
me l'articolo 20-bis.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti, ordine del giorno e articolo aggiuntivo.

SANNA (*PD*). Illustra l'emendamento 21.13 che intende stimolare il Governo a promuovere la produzione, tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile, di energia da combustibili fossili.

PARAVIA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 21.14, mentre è contrario alle restanti proposte e all'ordine del giorno G21.300.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 21.1 (identico al 21.2), 21.3, 21.300, 21.13, 21.301 (testo 2) e 21.302 (testo 2) e l'ordine del giorno G21.300.

Il Senato approva l'emendamento 21.14 e l'articolo 21, nel testo emendato. Viene respinto l'emendamento 21.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 22.380, che invita a sostenere.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole all'emendamento del relatore 22.380 e contrario alle restanti proposte.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.300, 22.4 e 22.9. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 22.800.

Il Senato approva l'emendamento 22.380 e l'articolo 22, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti. Ricorda che l'emendamento 23.300 è stato trasformato nell'ordine del giorno G23.300 (*v. Allegato A*).

PARAVIA, *relatore*. È contrario agli emendamenti e favorevole all'ordine del giorno G23.300.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Concorda con il relatore. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G23.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 23.1.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 23.800 e approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti, avvertendo che gli emendamenti 24.300, 24.302 e 24.303 sono stati ritirati.

BUGNANO (*IdV*). Illustra l'emendamento 24.3 che tende a sopprimere l'articolo 24. Anche la Commissione giustizia ha rilevato l'incostituzionalità della norma che attribuisce al TAR del Lazio la competenza esclusiva delle controversie nel settore energetico e si applica retroattivamente alle controversie pendenti. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

MAZZATORTA (*LNP*). Illustra l'emendamento 24.304 (testo 2) che limita l'ambito attribuito alla competenza del giudice amministrativo del Lazio.

PARAVIA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 24.304 (testo 2) e contrario ai restanti emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

CASSON (*PD*). Dichiara voto favorevole agli emendamenti soppressivi di un articolo che, in violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, attribuisce al TAR del Lazio una competenza esclusiva sulle controversie nel settore energetico, minando tra l'altro i principi federalisti di cui la Lega si fa portavoce anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 24.1 (identico agli emendamenti 24.2 e 24.3), 24.800, 24.801, 24.802, 24.803 e 24.804. Sono invece approvati l'emendamento 24.304 (testo 2) e l'articolo 24 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.

PARAVIA, *relatore*. È favorevole all'emendamento del Governo 25.300, è contrario alle restanti proposte di modifica.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È d'accordo con il relatore.

ANDRIA (*PD*). Invita il Governo a riconsiderare il contenuto dell'emendamento 25.300 che danneggia il settore agricolo riducendo il coefficiente di incentivazione per i certificati verdi ottenuti con la produzione di biomassa.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Chiede che l'emendamento 25.300 sia accantonato.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.300.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 25.3.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 25.

Il Senato respinge gli emendamenti 25.0.300, 25.0.301 e 25.0.302.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 26 è stato soppresso. Passa all'esame dell'articolo 26-bis e dei relativi emendamenti. Avverte che l'emendamento 26-bis.300 è ritirato.

PARAVIA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 26-bis.301 (testo 2).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 26-bis.301. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), è approvato anche l'articolo 26-bis nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e del relativo emendamento.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole all'emendamento del relatore 27.450.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'emendamento 27.450. È quindi approvato l'articolo 27 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27-bis e dei relativi emendamenti. Avverte che l'emendamento 27-bis.300 è ritirato.

BUGNANO (*IdV*). Illustra l'emendamento 27-bis.301, che aumenta l'aliquota di prodotto che i concessionari devono corrispondere allo Stato per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, e l'emendamento 27-bis.303 che, a tutela della salute pubblica, al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti prevede la ridefinizione dei valori massimi di emissione.

PARAVIA, *relatore*. Dà per illustrato l'emendamento 27-bis.450. È favorevole all'emendamento 27-bis.302 e contrario alle restanti proposte di modifica. Presenta l'emendamento 27-bis.751. (*v. Resoconto stenografico*)

AZZOLLINI (*PdL*). In qualità di Presidente della Commissione bilancio, avendo sentito l'opposizione, esprime, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, sull'emendamento 27-bis.751, parere di contrarietà semplice.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole agli emendamenti del relatore, nonché all'emendamento 27-bis.302, ed è contrario alle restanti proposte di modifica.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 27-bis.301 e 27-bis.303.

Sono invece approvati gli emendamenti 27-bis.751, 27-bis.450 e 27-bis.302. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori IN-COSTANTE (PD) e LEGNINI (PD), è respinto l'emendamento 27-bis.800 ed è approvato l'articolo 27-bis nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e dei relativi emendamenti.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 28.1 e si rimette al Governo sul 28.2.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 28.1. Dopo aver respinto anche l'emendamento 28.2, il Senato approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 29 è stato soppresso.

Il Senato approva l'articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30. Ricorda che l'emendamento 30.0.300 è inammissibile.

PARAVIA, *relatore*. È contrario all'emendamento 30.0.9, mentre è favorevole agli emendamenti 30.0.11 e 30.0.12. Si rimette al Governo sul 30.0.13.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole all'emendamento 30.0.13. Concorda con il relatore sulle restanti proposte.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 30.0.9. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 30.0.11, 30.0.12 e 30.0.13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30-*bis* e dei relativi emendamenti.

LANNUTTI (*IdV*). Illustra l'emendamento 30-*bis*.801 che riguarda l'azione risarcitoria collettiva, introdotta dalla finanziaria 2008 per tutelare i risparmiatori truffati dalle banche. Si tratta di modificare una norma vigente per evitare la possibilità paradossale che siano condannati per danno i promotori della *class action*. (*Applausi dai Gruppi IdV, PD e UDC-SVP-Aut*).

PORETTI (*PD*). Illustra gli emendamenti da 30-*bis*.302 a 30-*bis*.307, volti a sostituire, in vari passaggi dell'articolo 30-*bis*, le parole «consumatori o utenti» con la parola «cittadini», al fine di ampliare la platea di coloro che potranno ricorrere allo strumento della *class action*.

PARAVIA, *relatore*. Chiede una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Invita a procedere nell'espressione dei pareri. Successivamente, se non vi saranno richieste alternative, si potranno sospendere i lavori.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 30-*bis*.308 e parere contrario sui restanti emendamenti. A proposito dell'emendamento 30-*bis*.308, sottolinea l'opportunità di fare in modo che il ricorso allo strumento della *class action*, la cui attuazione è stata finora più volte rinviata, possa avvenire solo per illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, escludendo ogni forma di retroattività. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 30-bis.308 e concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

ZANDA (*PD*). Non appare necessario né opportuno escludere la possibilità di un ricorso retroattivo allo strumento della *class action*, dal momento che con la norma in esame non si sta introducendo alcun nuovo reato, non si aumentano pene o sanzioni e non si prevede la tutela di un nuovo diritto; si sta semplicemente offrendo ai cittadini più deboli una migliore possibilità di difesa dei loro diritti. Evidentemente, come è avvenuto nei precedenti casi di rinvio dell'entrata in vigore della *class action*, c'è l'intenzione di proteggere interessi ben definiti. Ancora una volta il Governo si dimostra non in grado di fornire al Paese un sistema di regole certe. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Il Governo e la maggioranza non hanno a cuore la tutela dei consumatori e dei risparmiatori, ma solo quella delle banche e dei poteri economici forti. Escludendo la possibilità di un ricorso retroattivo alla *class action*, molti cittadini che hanno subito comportamenti illeciti verranno truffati una seconda volta. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

BALBONI (*PdL*). L'emendamento 30-bis.308 non meritava tanto clamore, in quanto è del tutto logico e ragionevole che uno strumento innovativo come la *class action* entri in vigore a partire dai casi futuri. Questo non esclude in alcun modo la possibilità dei cittadini di far valere pienamente i propri diritti anche in riferimento ai casi passati, attraverso gli strumenti giuridici ordinari e sulla base delle norme vigenti. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Commenti dai banchi dell'opposizione*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento interamente soppressivo 30-bis.300. Sottolinea in proposito l'esigenza di introdurre finalmente nell'ordinamento italiano le azioni collettive, senza ulteriori rinvii e senza escludere applicazioni retroattive, in modo che l'Italia si adegui ai Paesi più avanzati in materia di tutela dei diritti dei consumatori, anche al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle grandi multinazionali che operano nel Paese. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

FINOCCHIARO (*PD*). Già in passato vi è stato un caso paradigmatico in cui un Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi, trasferendo per decreto una competenza dal giudice di pace al giudice ordinario, ha operato a tutela dei poteri forti (nello specifico delle compagnie di assicurazione) e a danno dei cittadini comuni, rendendo loro più difficoltoso agire in giudizio. Da allora il centrosinistra si è impegnato con convinzione per introdurre nell'ordinamento la *class action*. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 30-bis.300.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, per assecondare la richiesta di sospensione avanzata dal relatore e poiché i senatori che avevano chiesto di intervenire a fine seduta hanno accettato di prendere la parola nella seduta pomeridiana, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo al pomeriggio.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 maggio.

Nel comune intento di concludere l'esame del disegno di legge collegato su internazionalizzazione imprese ed energia entro la giornata di domani, si è proceduto ad un'integrazione dei tempi a disposizione dei

Gruppi che li hanno esauriti, attribuendo al Partito Democratico e al Popolo della Libertà 40 minuti ciascuno.

Nella rimanente parte di questa settimana, che prevede votazioni anche nel pomeriggio di domani, saranno inoltre discusse – se possibile – le mozioni Sbarbati e Possa, sulla promozione della cultura, e Bianchi, sulla Carta europea dei diritti del malato, nonché le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Diversamente, tali argomenti saranno trattati la prossima settimana.

La discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul terremoto in Abruzzo, già prevista per la giornata di domani, avrà invece inizio a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 19 maggio, al fine di assicurare un ampio lavoro istruttorio alla Commissione competente.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 21 maggio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Nel corso di tale giornata sarà inoltre ricordata la figura di Massimo D'Antona nel decimo anniversario della sua morte.

Nella settimana successiva alla prossima, in vista della sospensione dei lavori prima della tornata elettorale del 6-7 giugno, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di lunedì 25 maggio, per l'esame – fino alla seduta pomeridiana di mercoledì 27 – degli argomenti non conclusi in precedenza e del disegno di legge collegato su sviluppo economico, semplificazione e processo civile.

La seduta antimeridiana di giovedì 28 maggio riguarderà il sindacato ispettivo.

Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo da convocarsi la prossima settimana saranno poi presi in considerazione gli ulteriori argomenti sollecitati dai Gruppi.

È stato infine stabilito che l'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno.

L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 giugno secondo il calendario che sarà successivamente definito. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2009:

- Disegno di legge n. 1082-B – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 maggio 2009:

Mercoledì	13	maggio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	} – Seguito disegno di legge n. 1195 – Internazionalizzazione imprese e energia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria; voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Mozioni n. 31, Sbarbati, e n. 129, Possa, sulla promozione della cultura – Mozione n. 75, Bianchi, sulla Carta europea dei diritti del malato – Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	14	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-19)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1534 (Decreto-legge terremoto in Abruzzo) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 18 maggio.

Martedì	19	maggio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13,30)	} – Disegno di legge n. 1534 – Decreto-legge n. 39, terremoto in Abruzzo (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 28 maggio; scade il 27 giugno</i>) – Eventuale seguito argomenti non conclusi
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Mercoledì	20	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	} – Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151- <i>bis</i> , del Regolamento
Giovedì	21	maggio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	

Lunedì	25 maggio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 1082-B – Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria – voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	26 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Mercoledì	27 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Giovedì	28 Maggio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1082-B (Sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno e tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 giugno secondo il calendario che sarà successivamente definito. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1534
(Decreto-legge n. 39, terremoto in Abruzzo)*

(11 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h
Governo	1h
Votazioni	2h
<i>Gruppi 7 ore di cui:</i>	
PdL	2h 10'
PD	1h 52'
LNP	52'
IdV	44'
UDC-SVP-Aut	42'
Misto	39'
Dissenzienti	5'

Colleghi, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la Commissione bilancio ha chiesto una breve sospensione per completare il proprio lavoro.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,51).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 9,51)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1195, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 16 e che gli emendamenti 16.33, 16.50, 16.51, 16.76 e 16.78 sono stati accantonati.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.250, 1.300 (testo 3), 16.500, 18.750, 18.0.300/1 (testo 2) e 33-*octies*.301 (testo 2) esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 33-*ter*.300, 33-*quinquies*.302 e 33-*quinquies*.304. Esprime poi parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 6.301 (testo 2), 32-*bis*.0.301, 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303, 32-*bis*.0.304, 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.301, sui quali il parere è sospeso».

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Metto ai voti l'emendamento 16.118, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 16.119, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.323, identico all'emendamento 16.324.

* ZANDA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, annuncio il mio voto a favore dell'emendamento 16.323, che propone di sopprimere i tre capoversi del comma 19, esattamente il 79 l'80 e l'81. Vorrei motivare il contenuto di tale proposta con ragioni di carattere generale e di merito.

Chiedo cortesemente al vice ministro Urso di prestare un po' di attenzione perché ritengo che la questione che sto sollevando abbia un'importanza generale oltre che specifica di merito. Questo provvedimento – come il vice ministro Urso ben sa – ha assunto una dimensione molto diversa da quella che aveva all'inizio del suo *iter*: è diventato un provvedimento *omnibus*, nel quale sono state inserite molte norme di grande rilievo. Ieri, ad esempio, la maggioranza ha approvato norme in materia di energia nucleare: si tratta di un articolo molto impegnativo per il futuro del nostro Paese, che è stato approvato – debbo evidenziarlo – da un'Assemblea quanto meno distratta, in una seduta molto particolare, caratterizzata da ripetuta mancanza del numero legale e frequenti apparizioni del «fenomeno dei pianisti». Credo non sia estranea a tale fenomeno, che è molto negativo per il Parlamento, la configurazione di questi provvedimenti. Ritengo che provvedimenti così configurati, pieni di tante materie infilate via via, producano necessariamente una cattiva qualità legislativa. In particolare, i commi 79, 80 e 81 dell'articolo 16 che si intendono sopprimere con l'emendamento 16.323, sul quale sto illustrando il voto favorevole, sono tecnicamente molto difficili da interpretare. Credo che il vice ministro Urso abbia ben presente tale difficoltà, derivanti dai vari rimandi legislativi in essi contenuti e dal fatto che viceversa non vengono richiamate norme importanti che regolamentano questa complessa materia.

Ricordo, che stiamo parlando dell'estrazione del gas dall'alto Adriatico, regolamentata da molti anni e da molte leggi. Non è assolutamente possibile ricavare una linea di disciplina comprensibile dalla disciplina che questo specifico emendamento intende sopprimere.

Mi fa piacere che sia presente in Aula anche il ministro Calderoli, che ha la responsabilità della semplificazione legislativa. Signor ministro Calderoli, queste leggi sono francamente l'opposto della semplificazione legislativa. Se vogliamo veramente occuparci dello sviluppo dell'industria italiana, credo che il primo dovere che rientra nelle sue personali competenze e responsabilità sia quello di prevedere norme comprensibili e

chiare, evitando formule criptiche molto difficili da interpretare; persino per chi – come ho fatto io – ha studiato l'argomento e ha cercato di orientarsi risulta veramente complicato arrivare ad una reale chiarezza interpretativa.

In questo caso, si tratta di una questione di grandissimo rilievo, quella cioè dell'estrazione del gas dall'alto Adriatico. Poiché il fenomeno è già in atto, non si capisce il motivo per cui sia necessario emanare una nuova norma: in questo momento, nell'alto Adriatico ci sono circa 50 piattaforme per l'estrazione del gas e 940 pozzi. Ripeto, quindi, che non capisco il motivo per il quale si debba intervenire nuovamente con legge.

Mi sembra di aver capito – uso il condizionale, ministro Calderoli, vice ministro Urso – che lo si faccia per semplificare le procedure. Credo che tale semplificazione venga attuata affievolendo i poteri delle Regioni e demandando, invece, ad un ufficio governativo centrale tutti i poteri riguardanti la complessa questione dei sondaggi al fine di individuare il luogo di estrazione del gas e le successive operazioni di sfruttamento.

Credo che già questo sia un problema, perché penso che le Regioni dovrebbero continuare ad essere protagoniste di un fenomeno che riguarda in modo diretto le loro coste.

Esiste però una questione di fondo: parliamo di una quantità di gas molto consistente, pari a circa 30 miliardi di metri cubi, e dalle perizie risulta che probabilmente i quantitativi effettivamente presenti in quell'area sono ancora maggiori. Ho una grandissima considerazione dell'ENI e debbo dire che spesso, nella mia attività parlamentare, mi sono trovato a tener conto dei suoi interessi, anche in contrasto con le mie opinioni.

In questo caso, però, vorrei raccomandare al Governo una particolare prudenza. L'estrazione dal sottosuolo nell'alto Adriatico è un'operazione estremamente delicata. Mi spiace che non siano in Aula membri del Governo veneziani, come i ministri Sacconi e Brunetta, che ben conoscono la questione.

Il rilevante finanziamento pubblico che in questo momento lo Stato italiano e il vostro Governo stanno erogando a favore della salvaguardia di Venezia è reso necessario dalla subsidenza che negli anni Cinquanta ha abbassato il livello della città e della laguna di 12 centimetri. È la subsidenza che ha reso il fenomeno dell'acqua alta pericoloso, molto rischioso per la città di Venezia. Ed è per questo motivo che oggi lo Stato italiano sta già spendendo 5 miliardi di euro per difendere la città di Venezia.

Il fenomeno della subsidenza è poco prevedibile, non siamo in grado di anticipare che cosa potrà succedere alla falda profonda dell'alto Adriatico in seguito all'estrazione di un quantitativo così consistente di gas. La prova dell'esistenza di questo rischio è data dal fatto che è stata proibita, dopo essere stata avviata, l'estrazione del gas nell'area immediatamente antistante la laguna di Venezia.

Viceversa, è ancora consentito – e questo disegno di legge lo conferma – estrarre il gas nel resto dell'Adriatico, comprese le coste davanti

alla città di Ravenna e al delta del Po, che sono aree di grandissimo pregio e molto delicate dal punto di vista non solo ambientale e storico, ma anche economico e civile.

Ora, signor vice ministro Urso, quale garanzia abbiamo che queste estrazioni avvengano nella massima sicurezza? Il provvedimento che stiamo per votare stabilisce che la garanzia ci verrà data da perizie tecniche sulla consistenza delle rocce delle falde, che dovrebbero farci comprendere quali saranno gli effetti futuri dell'estrazione del gas. Ma chi deve fare queste perizie? La vostra legge dice che queste perizie verranno effettuate dal concessionario, cioè da chi dovrà poi sfruttare la falda e il giacimento di gas. Questo è francamente inammissibile.

Debbo dire, vice ministro Urso, che non avrei difficoltà, ancora una volta, anche contro le mie personali opinioni, a dare l'assenso ad una norma che è visibilmente nell'interesse dell'ENI, se il Governo accettasse di modificare questa particolare previsione, introducendo la garanzia di una valutazione tecnica indipendente internazionale. In assenza di questo correttivo, signor Vice Ministro, non solo voterò a favore di questo emendamento soppressivo, ma le dico anche che il Governo, in prospettiva, si sta assumendo una gravissima responsabilità nei confronti del Paese e anche della cultura internazionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CURSI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 10,07)

CURSI (*PdL*). Ho ascoltato con interesse le osservazioni svolte dal presidente Zanda.

Vorrei però ricordare al presidente Zanda, a me stesso e a tutti i membri della Commissione, che già in tale sede abbiamo trattato un argomento di grande interesse, quello della subsidenza, che ha provocato in passato e sta provocando oggi una serie di confronti e scontri a livello regionale e anche interregionale; basta immaginare quello che sta facendo la Croazia nella stessa area.

Peraltro, vorrei invitare il presidente Zanda a rileggere con attenzione i capoversi 79, 80 e 81 di cui al comma 19. Non vedo dove egli abbia letto che le ricerche saranno affidate a persone comunque interessate; non vedo peraltro ai capoversi 79, 80 e 81, la mancanza di paletti necessari a garantire che il tutto sia effettuato secondo il rispetto di certe procedure. Basterebbe verificare che restano in piedi, giustamente, la valutazione di impatto ambientale e la condivisione con le autorità locali; c'è comunque l'assoggettabilità, nel caso del comma 81, quando si dice

«nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine... essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale».

Penso che questa formulazione dei capoversi 79, 80 e 81 sia stata scritta e pensata in modo serio, con una serie di paletti, proprio per rispondere alle giuste considerazioni che faceva il presidente Zanda. Voteremo quindi contro tale emendamento perché penso che quella formulazione garantisca le questioni di cui parlava Zanda. (*Applausi del senatore Casoli*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.323, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, identico all'emendamento 16.324, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, vale il discorso che votano coloro che sono presenti e che le tessere che sono inserite senza il legittimo proprietario, vengono ritirate dai segretari o dagli assistenti. Questo è stato deciso ieri.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

TOMASELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo, con riferimento all'articolo 14, approvato ieri, del disegno di legge al nostro esame, in me-

rito al cosiddetto ritorno al nucleare, che delega il Governo a predisporre la normativa per il riassetto del settore e per l'individuazione della localizzazione dei siti nucleari. Oggi, uno dei più importanti e diffusi quotidiani nazionali presenta una possibile mappa di localizzazione di questi siti nucleari: Vercelli, Mantova, la Sardegna, la Puglia e Ostuni, in riferimento, tra l'altro, ad uno studio dell'ENEA risalente agli anni '70.

Si può immaginare come questa possibile – o improbabile: dipende dai punti di vista – localizzazione crei già in queste ore allarme e preoccupazione, a conferma – mi rivolgo al viceministro Urso che so essere sensibile a questi temi – della validità di una delle questioni che abbiamo posto ieri: la necessità cioè che questo intervento del Governo prevedesse un'intesa con gli enti locali e le Regioni. Ma i nostri emendamenti in questo senso, purtroppo, non sono stati accolti dal Governo e della maggioranza.

Su una materia così delicata, come si comprende, non si può non coinvolgere pienamente gli enti locali, le Regioni, le comunità e le istituzioni territoriali. Da questo punto di vista mi permetto di chiedere, perché si ragioni in maniera seria e approfondita, non inseguendo improbabili previsioni giornalistiche o studi di molti anni addietro, che il Governo smentisca, magari già in quest'Aula oggi stesso, che questi siti siano attuali e affermi quindi che la procedura che si avvierà sarà libera da ogni pregiudizio e da ogni prefigurazione. Mi sembrerebbe il minimo. Parlo da pugliese e da brindisino. La Regione Puglia esporta l'88 per cento dell'energia prodotta sul proprio territorio. La provincia di Brindisi ha il più grande polo energetico d'Europa con oltre 4.000 MW prodotti.

Ministro Calderoli, la sua presenza qui ci fa particolarmente piacere. Qualche giorno fa abbiamo approvato la legge sul federalismo fiscale. Mi consentirà di dire che questo provvedimento è un ritorno al centralismo più antico. Mi auguro che nella realizzazione e nell'attuazione dello stesso si possa porre rimedio e coinvolgere pienamente le istituzioni e le Regioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, intervengo per rassicurare il senatore Tomaselli e anche i cittadini interessati.

Il Governo ha letto l'articolo richiamato dal collega, che si basa su dati molto vecchi e su analisi largamente superate, e lo definisce di natura prettamente elettorale. Non c'è alcuna mappa dei siti aggiornata. Ovviamente, a questo si arriverà secondo quanto previsto dalla legge che stiamo per approvare in questa sede, che è molto rispettosa delle decisioni degli enti locali e che terrà conto appieno di tutte le normative sulla sicurezza che sono previste dall'Unione europea.

Si tratta dunque di un articolo privo di fondamento. Credo sia stato fatto esclusivamente al fine di creare un clima negativo nei confronti di una legge che invece il Paese aspetta da tempo. Non a caso cita città e luoghi in cui si voterà tra pochi giorni. Quindi, ripeto, è di natura meramente elettorale e assolutamente infondato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.806.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.806, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna studenti e insegnanti della scuola media statale «Saverio Mercadante» di Altamura, in provincia di Bari. Rivolghiamo loro un saluto e gli auguri per la fine dell'anno scolastico. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195 (ore 10,14)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.807.

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.807, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.808, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.809, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.810.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.810, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.121

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.121, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.122.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.122, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.325, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 16.811 è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 16.125.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.125, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.123, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all'emendamento 16.124, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.126, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, fino alle parole «82-quater».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.126 e l'emendamento 16.127.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.128.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.128, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.129, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.326, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.130, identico agli emendamenti 16.131 e 16.132.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.130, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.131, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, e 16.132, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.328 (testo 2) e 16.133 (testo 2) sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G16.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Il parere è favorevole.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.200 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 16.134 e 16.135 sono stati ritirati.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 16.136, identico all'emendamento 16.137.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.136, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.137, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.138, identico all'emendamento 16.139.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.138, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.139, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.140, identico agli emendamenti 16.141 e 16.331.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.140, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.141, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, e 16.331, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.452 a mia firma ed esprimo parere favorevole all'emendamento 16.500 (testo 2) del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 16.500 (testo 2).

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario e per segnalare che in questo provvedimento sono stati bocciati vari emendamenti per i quali era prevista una copertura, assumendo che non si dovessero determinare incrementi di costi per mettere in campo iniziative tese a meglio definire le modalità di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente in relazione alla reintroduzione del nucleare nel nostro Paese.

Con l'emendamento in esame si mettono a disposizione 3 milioni di euro per un'attività di analisi e valutazione statistica nel settore energetico per acquisire dati già oggi disponibili per tutti e quindi, a maggior ragione, per gli uffici del Governo che contribuiscono a raccoglierci, classificarli e valutarli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.151, presentato dal senatore Peterlini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 16.333, 16.332 e 16.334 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.311, identico all'emendamento 16.336.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.311, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori, identico all'emendamento 16.336, presentato dal senatore Della Seta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.337, 16.310, 16.338, 16.340 e 16.342 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 16.343, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 16.350 è stato ritirato.

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno G16.400.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso su

questo ordine del giorno, perché crediamo che politiche energetiche di un Paese debbano riguardare tutte le possibili fonti di energia. Pertanto, anche se la scelta del Governo e di questa amministrazione va verso il nucleare, non comprendiamo perché non si possa immaginare di diversificare le fonti di energia, sostenendo quindi anche quelle che vanno verso un'energia pulita, con una forte attenzione all'ambiente.

Siamo dunque rammaricati per la posizione assunta dal relatore e dal Governo, perché crediamo veramente che un Paese che ha bisogno di diventare autonomo anche da un punto di vista energetico, come peraltro ci è stato spiegato diverse volte dal Governo stesso, abbia necessità di una diversificazione delle fonti di energia.

Per questo motivo il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore di questo ordine del giorno, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16.400, presentato dai senatori Bugnano e Li Gotti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Essendo stati accantonati alcuni emendamenti, anche l'articolo 16 viene accantonato.

L'articolo 16-*bis* è stato dichiarato inammissibile, di conseguenza gli emendamenti 16-*bis*.300 e 16-*bis*.301 sono decaduti, mentre l'emendamento 16-*bis*.302 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16-*ter*, su cui è stato presentato un unico emendamento, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16-*quater*, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi. (*Brusio*).

Colleghi, è complicato lavorare in questo modo. Ci sono tanti emendamenti ed è un provvedimento importante: debbono esserci le condizioni per lavorare, altrimenti si sospende la seduta, non c'è alternativa.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo una breve sospensione per mettere a punto una riformulazione dell'emendamento 16-*quater*.301 (testo 2).

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,39*).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa per aver dovuto richiedere una breve interruzione.

Propongo ai senatori Cagnin e Monti una riformulazione dell'emendamento 16-*quater*. 301 (testo 2), nel senso di sostituire al loro testo il seguente: alla lettera *c*) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole «lire 50 milioni» siano sostituite dalle altre «euro 2500».

PRESIDENTE. Senatore Paravia, siccome non vi è stata un'illustrazione di questo emendamento, le chiedo se queste cifre si riferiscono a sanzioni o a oneri, perché la questione cambia rispetto alla 5^a Commissione.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di sanzioni; la 5^a Commissione ha già espresso parere di procedibilità in proposito.

La motivazione alla base dell'emendamento, che è comprensibile e condivisa, può essere sintetizzata nel principio della diminuzione della sanzione (allora prevista in un importo abbastanza elevato: 50 milioni di lire come minimo), che adesso si va a tradurre in 2500 euro. Quindi, si tratta di una scelta precisa di diminuzione dell'importo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, evitate di tenere riunioni nell'emiciclo o sospendo la seduta. È intollerabile che si lavori su provvedimenti importanti svolgendo altre attività che disturbano chi deve o chi vuole seguire.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3) se accettano la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione. Lei però, giustamente, ha fatto un appello alla chiarezza. L'emendamento 16-*quater*.301 (testo 2), che non è stato illustrato, tendeva a dividere in due categorie gli enti erogatori del servizio di energia.

Non ci sembrava corretto, infatti, che le piccole aziende municipalizzate superstiti potessero ricevere sanzioni paragonabili a quelle che potevano essere ipoteticamente irrogate all'ENEL. Si è quindi operata una divisione in bacini di utenza grandi e piccoli, stabilendo che nei piccoli bacini, dove sopravvivono vecchi consorzi e vecchie aziende municipalizzate, le sanzioni fossero paragonate anche al volume di utili e di lavoro, facendo permanere, viceversa, nei confronti di soggetti come l'ENEL le vecchie sanzioni.

La piccola modifica riportata al testo originario dell'emendamento probabilmente partiva da un tetto minimo pari per tutte quante. La riformulazione è accettabile, a condizione che resti la distinzione che per i piccoli enti erogatori si usano metodi sanzionatori leggeri mentre ai grandi distributori di energia si possono irrogare anche sanzioni più pesanti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3).

FIORONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI (*PD*). A nome del Gruppo del Partito Democratico, annuncio il voto favorevole all'emendamento, come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16-*quater*.301 (testo 3), presentato dal senatore Cagnin e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16-*quater*, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti che mi vedono primo firmatario.

Per quanto riguarda il primo, il 17.2, soppressivo dell'intero articolo, mi riservo di intervenire successivamente in dichiarazione di voto sull'articolo 17 per spiegarne le ragioni. Con gli altri emendamenti chiediamo di modificare parti significative di questo articolo che riguarda il funzionamento dell'Agenzia sulla sicurezza nucleare, che dovrebbe vigilare appunto sulla sicurezza degli impianti vecchi, nuovi, sulla sicurezza delle attività anche di *decommissioning* delle centrali e di smaltimento delle scorie.

Segnalo l'emendamento 17.18, che chiede di sostituire al comma 4, dove si specificano le funzioni dell'Agenzia, le parole «garantisce» con le parole «vigila». Può sembrare una modifica linguistica, ma in realtà sfugge francamente come si possa chiedere ad un organismo, qualunque esso sia, di garantire la sicurezza nucleare; sarebbe come chiedere ad un organismo pubblico o privato di garantire la sicurezza antisismica. Si tratta di un'espressione che tradisce la visione un po' fideistica e ideologica che il Governo e la maggioranza hanno di questo ritorno all'energia nucleare. Chiediamo pertanto che si utilizzi un'espressione un po' più appropriata e razionale come quella per cui l'Agenzia deve vigilare sulla sicurezza nucleare, che è il massimo che realisticamente può fare.

L'emendamento 17.23, che riguarda sempre il comma 4, chiede che l'Agenzia sia tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare e che tale relazione debba essere discussa e approvata dal Parlamento stesso. In questo caso crediamo, attraverso questa proposta di modifica, di rendere più trasparenti i meccanismi di informazione e di accesso all'informazione per quanto riguarda il nucleare e soprattutto l'eventuale ritorno alla realizzazione di centrali nucleari. Riteniamo che in questo scenario si debba fare tutto lo sforzo possibile perché il Parlamento sia coinvolto a pieno titolo e nella pienezza delle sue funzioni nel controllo di queste informazioni.

L'emendamento 17.37 è un'altra proposta importante con la quale si chiede di inserire dopo il comma 5 il comma 5-*bis*, nel quale si specifichi che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare debba avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente. Queste ultime sono un sistema, come si sa, esistente da tempo, in alcuni casi anche molto ben funzionante; un sistema che già oggi ha in sé competenze, risorse umane, che riguardano in particolare il controllo della radioattività.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,45)

(*Segue DELLA SETA*). Noi crediamo che in una materia concorrente, come quella della produzione e distribuzione di energia, sia necessario e decisivo che l'Agenzia nasca e funzioni in uno stretto rapporto con

le Regioni, da una parte, e con il sistema delle Agenzie regionali per l'ambiente, dall'altra.

L'emendamento 17.39 propone una nuova formulazione del comma 6, il comma che riguarda i criteri di nomina e la composizione degli organismi dell'Agenzia. Attraverso questa proposta di riscrittura del comma 6 vogliamo fissare due principi che riteniamo irrinunciabili: il primo è quello per cui tra i quattro membri dell'organo collegiale che guida l'Agenzia, uno debba essere indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano proprio perché stiamo parlando di una materia costituzionalmente concorrente tra Stato e Regioni. Quindi l'organismo che presiede alla vigilanza sulla produzione di energia nucleare non può non prevedere la presenza al suo interno del sistema dei governi regionali.

L'altro principio che vogliamo affermare riguarda l'esigenza che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare non diventi, come purtroppo sembra essere l'intenzione del Governo e della maggioranza, un organismo che risponde a criteri di parte, di schieramento. Chiediamo che la nomina dei membri dell'organismo collegiale che guida l'Agenzia debba sottostare ad un parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, proprio per garantire a tutti cittadini che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare agisca secondo criteri di rappresentanza dell'interesse generale e non secondo criteri di rappresentanza dell'interesse politico della maggioranza che di volta in volta governa il Paese. Oggi è il centrodestra, ma – a prescindere da questa circostanza – la maggioranza non può essere il *dominus* della competizione e quindi anche degli orientamenti di lavoro e di attività dell'Agenzia sulla sicurezza nucleare.

L'ultimo emendamento che vorrei brevemente illustrare è il 17.58. Anche in questo caso ricorre con grande evidenza la tentazione da parte del Governo e della maggioranza di immaginare questo nuovo organismo che sta per nascere come un organismo rispondente a logiche politiche. Peraltro, questo è un criterio che questa maggioranza, ma questo Governo soprattutto, hanno utilizzato sistematicamente in questi mesi, commissariando organismi di controllo, addirittura commissariando una società per azioni, quale la Sogin, come avviene con il disegno di legge in discussione.

Crediamo che sarebbe invece molto saggio fissare un principio irrinunciabile per cui un organismo di controllo come questo da cui dipende un interesse molto rilevante, sensibile e delicato di tutti cittadini italiani, debba garantire e assicurare, nei limiti del possibile, lo svolgimento dei propri compiti in modo davvero autenticamente indipendente e davvero autenticamente terzo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 10,48)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 33-*decies*.0.301.

Esprime poi parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni:

- che all'emendamento 6.301 (testo 2) il secondo periodo sia così sostituito: "Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009 quanto a euro 500.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.";
- che all'emendamento 1.300 (testo 3) venga soppressa la lettera *c*).

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla lettera *d*) dell'emendamento 1.300 (testo 3).

Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 32-*bis*.0.301, 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303, 32-*bis*.0.304 e 33-*decies*.0.300 sui quali il parere è sospeso».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *segretario*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 17.5 e contrario all'emendamento 17.9.

L'emendamento 17.11 è inammissibile.

Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 17.12 e favorevole agli emendamenti 17.450, 17.300, 17.16, 17.18, 17.19 e 17.20.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 17.22 e 17.23.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 17.21 e contrario agli emendamenti 17.25, 17.27 e 17.28.

Il mio parere è poi favorevole all'emendamento 17.301 e contrario all'emendamento 17.302.

Ricordo che l'emendamento 17.303 è stato ritirato.

Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 17.305 e favorevole all'emendamento 17.306.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 17.307 e 17.31 e parere favorevole all'emendamento 17.37.

Il mio parere è poi contrario agli emendamenti 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.47, 17.48, 17.49 e 17.50.

L'emendamento 17.308 è inammissibile.

Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento 17.53, favorevole al 17.250 e, ancora, contrario agli emendamenti 17.55, 17.56 e 17.57 (di contenuto identico), 17.58, 17.59 e 17.60.

L'emendamento 17.310 è inammissibile.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1, identico agli emendamenti 17.2 e 17.3.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.2, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, e 17.3, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.9, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. L'emendamento 17.11 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.16, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, identico all'emendamento 17.18, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.19, presentato dal senatore Possa.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.20, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.22, identico all'emendamento 17.23.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.22, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico all'emendamento 17.23, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.21, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.25.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signora Presidente, intervengo soltanto per sapere se ho ben compreso, perché non vorrei aver registrato male il parere espresso su tale proposta emendativa. La posizione del Governo sembra essere contraria all'emendamento 17.25, che dispone che l'Agenzia per la sicurezza nucleare operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Sarebbe veramente strano che questo emendamento venisse bocciato; sarebbe veramente grave che si lasciasse soltanto lontanamente ipotizzare che l'Agenzia per la sicurezza nucleare possa agire in condizioni di non indipendenza e di non piena autonomia di giudizio e di valutazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo ha ascoltato le osservazioni del proponente e modifica la sua valutazione esprimendo parere favorevole, perché ovviamente l'Autorità opererà comunque – e così viene riaffermato – in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. (*Applausi del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Paravia, modifica il suo parere in senso favorevole a questo emendamento?

PARAVIA, *relatore*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.25, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.27, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, identico all'emendamento 17.28 (testo corretto), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.301, presentato dalla senatrice Bagnano e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.302, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.303 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.305, presentato dalla senatrice Bagnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.306, presentato dalla senatrice Bagnano e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.307, presentato dalla senatrice Bagnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.31.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.31, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.37.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, nell'esprimere il mio parere favorevole su questo emendamento, mi è sfuggito di chiedere al presentatore di apportarvi una piccola modifica, sostituendo le parole: «si avvale» con le altre: «può avvalersi». Se viene accolta questa riformulazione, il mio parere è favorevole, altrimenti è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Della Seta, accoglie il suggerimento del relatore?

DELLA SETA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.37 (testo 2), presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.39.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della maggioranza sulle modalità di costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Bisogna infatti fare in modo che la terzietà risulti fortemente garantita anche dal procedimento di nomina.

Sull'opportunità di introdurre il nucleare nel nostro Paese in questo momento è possibile discutere, è possibile mettere in campo argomentazioni diverse e contrapposte, ma credo che nessuno possa e debba discutere sulla sicurezza, sulle misure da adottare per garantire che quelle attività vengano sviluppate in ragione di obiettivi condivisi, che sono quelli della tutela della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale.

Per questo motivo, ci siamo permessi di proporre una modalità di nomina dei membri che costituiscono quell'organo attraverso le procedure

più garantiste, che non solo comportano una evidenza pubblica per l'acquisizione dell'interesse degli esperti a parteciparvi ed una validazione e una valutazione delle competenze scientifiche, tecniche e professionali dei candidati, ma richiedono anche un'ampia maggioranza in Parlamento, affinché l'organo collegiale possa essere costituito a tutela e a garanzia dell'interesse generale.

Ci permettiamo quindi di richiamare l'attenzione del signor Vice ministro e della maggioranza su un tema che presenta un'altissima sensibilità e che può essere risolto in coerenza con la civiltà giuridica che nel nostro Paese è già operativa, con risultati più che soddisfacenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.39, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.40, presentato dalla senatrice Granaiola.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.41.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.41, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

I senatori Segretari mi dicono che il senatore Saro non è presente, però risulta votante. *(Il senatore Saro fa cenni alla Presidenza)*. Eccolo: risolto l'equivoco. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Rispondo alle segnalazioni; calma, colleghi.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.42, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.43, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.701, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.702, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.47, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.48, identico all'emendamento 17.49.

INCOSTANTE (*PD*). Su questi emendamenti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.48, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, identico all'emendamento 17.49, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.50, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.308 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.53, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.250, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.55, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.56, identico all'emendamento 17.57.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.56, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, identico all'emendamento 17.57, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.58.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.58, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

I senatori Segretari mi segnalano che il senatore Azzollini non è presente ed io, in effetti, non lo vedo. Allora, per cortesia, tiriamo fuori la sua tessera. *(Il senatore Viceconte estrae la tessera del senatore Azzollini)*. Colleghi, per cortesia, non scherziamo! *(Il senatore Azzollini rientra in Aula)*. Senatore Azzollini, lei era fuori al momento del voto! *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Le regole le rispettiamo tutti!

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

FERRARA (*PdL*). Il senatore Azzollini c'era, è uscito ed è rientrato!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, nel momento in cui ho dichiarato chiusa la votazione il senatore Azzollini non era presente in Aula. *(Applausi dei senatori Incostante, Mascitelli e Rusconi. Commenti del senatore Ferrara)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.59.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.59, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.60.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Governo su questo emendamento.

Vista l'importanza di questa Agenzia nazionale (*Authority* che ha il compito di vigilare sulla sicurezza degli impianti nucleari), con l'emendamento 17.60 chiediamo che, come peraltro nel nostro ordinamento è previsto per qualsiasi altro organismo simile, ogni anno trasmetta una relazione al Parlamento, facendo così conoscere a tutti i rappresentanti del popolo ed indirettamente ai cittadini gli esiti dei suoi lavori.

Crediamo importante che questa Agenzia possa relazionare ogni anno sui propri lavori: quindi il Gruppo dell'Italia dei Valori darà un voto favorevole a questo emendamento.

Chiediamo, infine, il voto elettronico.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, i pareri del Governo e del relatore erano favorevoli o contrari?

PRESIDENTE. Contrari.

INCOSTANTE (*PD*). Posso allora invitarli a riflettere sull'opportunità che l'Agenzia in questione informi il Parlamento del suo lavoro con una relazione?

PRESIDENTE. Senatrice incostante, il relatore ed il rappresentante del Governo non mi segnalano nulla, quindi immagino che il parere resti invariato.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.60, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. L'emendamento 17.310 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17, nel testo emendato.

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signora Presidente, il principio che sottende alla creazione di un'Agenzia per la sicurezza nucleare, tanto più nello scenario indicato in questo disegno di legge di un ritorno dell'Italia all'energia nucleare, è assolutamente condivisibile, talmente condivisibile che l'Agenzia è frutto di proposte che alla Camera sono state avanzate dal

Partito Democratico. Nella iniziale formulazione del disegno di legge in discussione non era infatti prevista la costituzione di un organismo di questo tipo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,18)

(Segue DELLA SETA). Credo che la proposta che il Partito Democratico ha fatto all'inizio dell'*iter* ed il tentativo che abbiamo fatto alla Camera e al Senato di riempire di contenuti appropriati le funzioni, i criteri di costituzione e la composizione degli organismi collegiali di direzione dell'Agenzia, testimonino l'approccio assolutamente laico e razionale del Partito Democratico nell'esame di questo disegno di legge, anche nelle sue parti che riguardano il tema del nucleare.

L'Agenzia è stata prevista, ma sulla base di questo disegno di legge purtroppo nascerà come organismo che non offre alcuna delle garanzie indispensabili per una istituzione i cui compiti sono così delicati e devono rispondere alle preoccupazioni e alle sollecitazioni legittime che vengono dai cittadini.

Questa Agenzia, alla luce della sua composizione e dei criteri di funzionamento, non risponde a requisiti di indipendenza. Infatti, affinché un'agenzia di questo genere sia indipendente non basta scrivere che debba esserlo, ma, ad esempio, nel momento in cui si decide di nominarne i componenti degli organismi collegiali di direzione o di sciogliere, per motivi più o meno eccezionali, questi organismi, occorre che tali decisioni nascano da una condivisione piena tra Governo e Parlamento, la quale, se possibile, vada al di là delle maggioranze che di volta in volta governano il nostro Paese.

Poche settimane fa, nel suo discorso di commiato dall'Italia, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti, Spogli, ha dichiarato che uno dei problemi dell'Italia risiede nella difficoltà di discutere e compiere scelte delicatissime (quali sono le scelte strategiche che riguardano l'energia) sulla base di una condivisione che non fotografi semplicemente gli equilibri politici che governano il Paese di volta in volta. Come è evidente a tutti noi, nel caso del nucleare stiamo parlando di una scelta che, se dovesse essere perseguita, abbraccerebbe, nella più ottimistica delle ipotesi, i prossimi 20 anni: una scelta di questo tipo non può essere di maggioranza o, quantomeno, bisognerebbe fare di tutto perché non sia una scelta di maggioranza.

Ai criteri di indipendenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (altrettanto importanti rispetto ai suoi compiti) l'articolo 17 non dà risposta, perché configura tale Agenzia come una sorta di organismo controllato, più che dalla maggioranza parlamentare, dal Governo. Come veniva ricordato pochi minuti fa dal senatore Bubbico e da altri colleghi, il Governo e la maggioranza hanno addirittura respinto una richiesta banale nella sua

ovvia necessità, cioè quella che l'Agenzia sia tenuta a presentare una relazione annuale al Parlamento sulla sua attività e sul suo funzionamento. Evidentemente, si è preoccupati persino di questo piccolo margine di accessibilità alle informazioni da parte del massimo organo rappresentativo della sovranità dei cittadini del nostro Paese.

Nei suoi criteri di funzionamento e composizione, l'Agenzia non risponde nemmeno – io credo – al contenuto dell'articolo 117 della Costituzione, che colloca la produzione e la distribuzione di energia tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Noi abbiamo chiesto, ad esempio, che uno dei membri dell'organismo collegiale che dirigerà l'Agenzia per la sicurezza nucleare sia espresso dalla Conferenza unificata Stato-Regioni: questa proposta è stata respinta, così come sono state rigettate altre proposte analoghe.

Credo che anche in questo risieda uno dei limiti, non solo dell'articolo 17, ma di gran parte del disegno di legge che stiamo discutendo. Cari colleghi e amici della Lega (mi rivolgo in particolare a voi), sto parlando del limite derivante da un eccesso assoluto di centralismo e di meccanismi che molto spesso, in modo esplicito, prevedono la possibilità di estromettere le Regioni da scelte che le riguardano direttamente.

Un ultimo, ma altrettanto grave limite della formulazione attuale dell'articolo 17 riguarda le dotazioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, in termini di risorse umane ed economiche. Le dotazioni, specie per quanto riguarda le risorse umane, sono infatti totalmente incerte, sia nella loro quantità sia nella loro qualità. Ciò accresce ed avvalora il rischio che l'organismo sia una sorta di imballaggio abbastanza innocuo dal punto di vista della libertà di scelta senza controlli che il Governo vuole prendersi in relazione alla nuova stagione del nucleare che ha intenzione di aprire in Italia.

Verrebbero così sostanzialmente contraddette le ragioni stesse per cui sarebbe necessario, utile e decisivo che in Italia, da oggi in avanti, operasse un'Agenzia per la sicurezza nucleare davvero forte nelle sue competenze e nella sua disponibilità di risorse umane ed economiche, indipendente e terza.

Per queste ragioni, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro l'articolo 17. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, buon giorno.

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 17, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nonché degli articoli aggiuntivi 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater*, 18-*quinquies* e 18-*sexies*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIORONI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 18.3 e 18.0.302.

Con il primo chiediamo di introdurre una gradualità di attuazione della norma di cui all'articolo 18 per condizionarla al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza nel mercato del gas. Proponiamo, quindi, di affidare al Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la determinazione di tempi e gradi successivi di apertura. Questo perché ancora il mercato del gas non è effettivamente liberalizzato; l'operatore dominante controlla la gran parte dell'offerta e delle infrastrutture di accesso.

Sarebbe inutile applicare il modello di mercato elettrico, come auspicato dall'articolo 18, a quello del gas con gestione affidata alla borsa del gas e quindi fornitura dei clienti domestici da parte dell'acquirente unico perché, in questo caso, l'acquirente unico non sarebbe in grado di contrattare veramente con l'operatore dominante – quindi principalmente con l'ENI – ma si limiterebbe ad acquistare il gas a prezzi non reali, forse anche superiori a quelli in questo momento fissati dall'Autorità.

L'emendamento 18.0.302 e il successivo, sostanzialmente identici, hanno a che fare con la proposta di avviare la liberalizzazione seria soprattutto nei settori dell'energia, soprattutto quello del gas. Infatti, quello che è stato fatto sino ad ora per l'energia ha dimostrato che i provvedimenti non sono stati in grado di innescare un effettivo processo concorrenziale che effettivamente favorisse il consumatore finale. A questo punto, vorremmo che fosse previsto, ove si volesse effettivamente raggiungere

una concorrenza nei settori della vendita dell'energia, la netta separazione tra le diverse attività che rientrano nel processo di distribuzione e fornitura di energia e non solo l'introduzione di limiti alla possibilità di integrazione verticale tra le aziende del settore.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 18.4, 18.55, 18.57 e 18.56. Richiamo su queste proposte l'attenzione del Governo perché si va ad incidere sulla Borsa del gas il cui mercato è dominato dall'ENI, che ne detiene più del 70 per cento. Si corre il rischio che il prezzo venga fissato sempre dall'ENI e che anche questo acquirente unico, sulla falsariga di quanto avviene per la borsa elettrica, si limiti, di fatto, a rifornirsi dall'ENI con nessuna possibilità negoziale. Il risultato sarebbe che l'acquirente unico acquisterebbe il gas non a prezzi di mercato, quindi superiori a quelli oggi determinati dall'Autorità per il gas e per l'energia.

Per scongiurare questo scenario per le famiglie, occorre attribuire un chiaro potere al Ministro competente di assumere misure idonee a rendere il mercato più competitivo e di dettare conseguentemente i tempi della riforma.

Anche l'emendamento 18.55, che fa riferimento al cosiddetto conto energia, è volto a rendere meno pesanti le ricadute per i consumatori, per le famiglie. In considerazione dei 10 miliardi di euro di risparmio, previsti in 20 anni, se non si prevede alcun tetto di potenza installabile in ciascun anno, appare insostenibile l'onere scaricato sui consumatori e sui loro figli. Anche da questo punto di vista, chiediamo quindi, una riflessione.

Per quanto concerne l'incentivo, è necessario in particolare: prevedere l'incentivo soltanto per gli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici, con impianti integrati negli edifici ed escludendo comunque l'installazione a terra; ridimensionare l'entità dell'incentivazione in modo da coprire solo i costi dell'investimento, senza produrre ulteriori rendite, considerato che in Italia oltre alla rendita elettrica si evidenzia anche una rendita legata al gas.

L'emendamento 18.56 fa riferimento al tema della concorrenza e si propone di ovviare ad uno dei principali problemi della distribuzione del gas naturale, che è oggi la sua grande frammentarietà, sia sul lato dell'offerta – dove si contano oltre 320 operatori attivi – sia su quello della domanda, perché caratterizzato dalla presenza di oltre 2.000 bacini di dimensioni ridotte ed economicamente inefficienti. Anche su questo tema cerchiamo di dare un piccolo contributo per migliorare il testo.

L'emendamento 18.57 è volto all'estensione degli incentivi CIP6 anche ai termovalorizzatori, laddove siano limitati alla frazione biodegradabile dei rifiuti inceneriti, che sarebbero altrimenti destinati a finire in discarica.

Si deve esprimere invece assoluta contrarietà all'estensione degli incentivi anche alla quota non biodegradabile – o potenzialmente riciclabile – del rifiuto, in quanto si produrrebbe l'effetto di rendere più conveniente bruciare i rifiuti piuttosto che provvedere alla raccolta differenziata.

Infine, Signor Presidente, l'emendamento 18.54 fa riferimento alla semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. Spesso noi votiamo dei provvedimenti per poi pentircene, come è accaduto in occasione dell'ultimo terremoto; avevamo liberalizzato troppo e poi siamo dovuti tornare indietro. Orbene, con il comma 2-*bis* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 122 del 2008 sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, che prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e di locazione, insieme alla sanzione di «nullità relativa» di detti contratti, in caso di mancata allegazione di detta certificazione. Con l'emendamento 18.54 intendiamo invece ripristinare tale previsione, in mancanza della quale non vi sarebbe trasparenza nel mercato immobiliare perché non si consentirebbe ai cittadini che si apprestano ad acquistare o affittare un'abitazione, di essere al corrente dei costi energetici di gestione della casa e, soprattutto, di conoscere quali interventi effettuare per migliorare l'efficienza energetica delle unità immobiliari.

In conclusione, signor Presidente, esprimo il mio rammarico perché si è ritenuto di agire in maniera oscura invece di informare il Parlamento. Così come è previsto per altre Autorità, anche quell'Autorità avrebbe potuto informare il Parlamento al riguardo. Invece, si è preferito bocciare tale ipotesi. Non vi fa onore. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Incostante*).

SANNA (*PD*). Signor Presidente, mi rivolgo in particolare al ministro Scajola perché in questo disegno di legge le politiche dell'energia, in modo particolare all'articolo 18, rappresentano anche una parte delle politiche industriali del Paese. In particolare, con i commi 7 e 8 dell'articolo 18 ci si gioca la presenza in Italia dei settori produttivi dell'alluminio, dello zinco e del piombo primari, i cosiddetti metalli non ferrosi.

La proposta emendativa 18.9, avanzata dal Gruppo del Partito Democratico, fa seguito, introducendo una semplice modifica, al testo già approvato dalla Commissione, secondo cui, per risolvere una procedura di infrazione con l'Unione europea su questi settori, che persiste da tanto tempo, occorre realizzare nel nostro Paese – in modo particolare in un sistema energetico chiuso come quello della Sardegna – un nuovo sistema di regolazione del mercato da realizzare attraverso l'operatore elettrico virtuale.

Il Governo ci deve solo dire se crede o no in questa chiusura della procedura d'infrazione e nell'apertura del nuovo sistema elettrico competitivo con la fine delle tariffe elettriche agevolate, perché, così com'è scritta, la norma durerebbe solo pochi mesi, quindi per un periodo totalmente ininfluenza e impeditivo dello sviluppo di qualsiasi piano industriale di mantenimento.

Al tempo stesso, con l'emendamento 18.301, il Partito Democratico propone di aggiungere all'articolo 18 un'ulteriore modifica secondo la quale in questo settore, che costituisce un sistema di distretto di produ-

zione energetica ed industriale insieme, si applicano le norme sulle reti interne di utenza come previste, su proposta del Governo, nella presente legge.

Invito dunque il signor Ministro a farsi carico di un mutamento di parere da parte del Governo su tali emendamenti, perché è già accaduto che nel 2005 il suo predecessore abbia definito come risolutiva la politica del Governo in questo settore, conducendo invece il Parlamento a produrre dei testi che sono stati letteralmente smontati e bloccati dall'Unione europea. Voglio dirle che se ciò accadesse un'altra volta il Governo non potrebbe essere assolto con la motivazione di non avere compreso il fatto, visto che noi abbiamo contribuito a spiegare. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

CURSI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo l'impegno a provvedere, nell'ambito delle determinazioni del costo evitato di combustibile, di cui all'articolo 18, comma 10, ad un'applicazione graduale nel tempo, a decorrere dall'anno 2009, che preveda un contenimento tra l'effettivo costo evitato di combustibile, relativo alla nuova capacità produttiva realizzabile al momento dell'avvio della singola iniziativa avente diritto alla numerazione di cui al CIP n. 6/92, ed il rendimento di conversione dell'impianto di riferimento di cui al medesimo provvedimento CIP n. 6/92 citato.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, siamo ovviamente d'accordo che resti agli atti l'impegno del Governo in tal senso.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 18.0.11 tende ad agevolare sul piano fiscale quelle famiglie e quei piccoli proprietari che hanno bisogno di cambiare gli infissi, anche per esigenze di tipo energetico. È anche un modo per creare un circolo virtuoso nei confronti di quelle piccole e medie imprese artigianali che in questo momento stanno rischiando di chiudere.

Chiedo quindi l'appoggio del Governo su questo emendamento.

FLUTTERO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLUTTERO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 18.0.11.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 18 e seguenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 18.1 al 18.23.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.302, vorrei invitare il Governo a due piccole riformulazioni. Al primo periodo, propongo di sostituire le parole da «agli impianti» fino a «potenziamento» con le seguenti: «alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti». Inoltre, propongo di aggiungere all'ultimo periodo, dopo le parole «benefici di cui al presente comma», le altre «della non cumulabilità delle forme incentivanti».

Il testo di queste due piccole modifiche è ovviamente disponibile per chi non avesse potuto ascoltare bene le mie parole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa richiesta di riformulazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, siamo d'accordo con la riformulazione proposta dal relatore.

PARAVIA, *relatore*. Il parere sull'emendamento 18.304, presentato dal senatore Bubbico e altri, sarebbe favorevole se la proposta emendativa si fermasse alle parole «o regioni», eliminando l'espressione «o società a capitale interamente detenuto dai predetti enti». Se i presentatori fossero disponibili ad accettare questa mia richiesta, il parere sull'emendamento diventa favorevole, altrimenti rimane contrario.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a pronunciarsi su questa richiesta di riformulazione.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione proposta dal relatore.

PARAVIA, *relatore*. Invito il presentatore, senatore Possa, al ritiro dell'emendamento 18.36. Invito, inoltre, al ritiro degli emendamenti 18.41 e 18.39, presentati dal senatore Cicolani, e dell'emendamento 18.42, presentato dal senatore Leopoldo Di Girolamo e altri, sostanzialmente identico al precedente.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.43, il parere sarebbe favorevole a condizione che vi fossero apportate due piccole modifiche. Poiché non ho avuto la possibilità di discuterne con il primo firmatario, senatore Leopoldo Di Girolamo, chiedo di accantonarlo momentaneamente. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti da 18.44 a 18.49.

Sono favorevole all'emendamento 18.52. Esprimo parere contrario agli emendamenti 18.53, 18.55 e 18.57.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 18.56 e contrario agli emendamenti 18.59, 18.60 e 18.61.

Esprimo parere altresì favorevole all'emendamento 18.350, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 18.303 e 18.306.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.0.300 del Governo, sono favorevole, ma ho presentato un subemendamento, il 18.0.300/1 (testo 2), con il quale chiedo al Governo di sostituire al comma 5 le parole «nel biennio» con «mediamente nel triennio». Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 18.0.19, 18.0.302 e 18.0.21. Sul 18.0.11 il parere è favorevole, così come sul 18-*bis*.300.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 18-*ter*.300 del Governo, con l'invito ad apportare una modifica al comma 6, sopprimendo il richiamo del comma 1 e mantenendo soltanto «di cui all'articolo 16-*bis*».

PRESIDENTE. Concorda con questa modifica, Sottosegretario?

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sì, Presidente. È una modifica tecnica opportuna.

PARAVIA, *relatore*. Gli emendamenti 18-*ter*.301 e 18-*quinques*.300 sono inammissibili. Il parere è contrario sugli emendamenti 18-*sexies*.800 e 18-*sexies*.801.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore anche per quanto riguarda le riformulazioni richieste.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere con le votazioni devo fare una comunicazione.

In occasione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, tenuto conto del fatto che alcuni Gruppi avevano già esaurito i tempi loro assegnati, la Presidenza ha proceduto a rielaborare un nuovo computo, assegnando nuovi tempi ai Gruppi stessi.

A seguito di questa ulteriore assegnazione – devo dire fisiologica, visto l'ampio dibattito che si è tenuto in Aula – do lettura ai Gruppi dei tempi residui, che tengono conto già della nuova attribuzione degli ulteriori spazi temporali concessi dalla Presidenza: al Gruppo il Popolo della Libertà residuano 32 minuti, al Gruppo Partito Democratico 10 minuti, al Gruppo Lega Nord Padania 49 minuti, al Gruppo Italia dei Valori 16 minuti, al Gruppo UDC-SVP-Autonomie 14 minuti, al Gruppo Misto 48 minuti.

Detto questo, preciso che, esauriti questi tempi, la Presidenza non attribuirà ulteriori spazi, per cui saranno consentiti interventi di un minuto

per ciascun senatore per dichiarazione di voto, ovverosia per illustrazione di gruppi di emendamenti.

Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Lannutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.801, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.300, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.800, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.802, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.9, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.301, presentato dal senatore Sanna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.22, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.20, presentato dal senatore Cicolani, identico all'emendamento 18.23, presentato dal senatore Leopoldo Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.302 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.304 (testo 2), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 18.36 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Possa, lo accoglie?

POSSA (*PdL*). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

Anche sugli emendamenti 18.41 e 18.39, identico all'emendamento 19.42, c'è un invito al ritiro. I proponenti lo accolgono?

CICOLANI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 18.41 e 18.39, a mia firma.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, noi, invece, insistiamo per la votazione dell'emendamento 18.42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.42, presentato dal senatore Leopoldo Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.750, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.43.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento se intendono accogliere le seguenti modifiche formali: dopo le parole: «per sito e» aggiungere la seguente: «solo»; e dopo la parola: «sottesa» sostituire la parola «la» con la parola «alla».

FIORONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI (*PD*). Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.43 (testo 2), presentato dal senatore Leopoldo Di Girolamo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.44, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, identico all'emendamento 18.45, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.48, presentato dal senatore Vicari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.49, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.52, presentato dai senatori Corsi e Casoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.53, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.55.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.55, presentato dal senatore Lannutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.57, presentato dal senatore Lannutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.56, presentato dal senatore Lannutti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.59, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.60, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.61, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.350, presentato dal senatore Casoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.303, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.306, presentato dal senatore Leopoldo Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato, ad eccezione del comma 17-ter in quanto inammissibile.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.300/1 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.300, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.19, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.302, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 18.0.21, presentato dallo senatrice Granaiola e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.11, presentato dai senatori Garraffa e Fluttero.

È approvato.

Collegli, prima di procedere, un chiarimento da parte della Presidenza. Siamo arrivati all'emendamento 18-bis.300, a firma del senatore Cursi, che prevede di sopprimere l'articolo 18-bis. Il Regolamento, all'articolo 102, comma 2, stabilisce che: «...Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo» – così come nella fattispecie – «si pone ai voti il mantenimento del testo». Quindi, non metterò ai voti l'emendamento, bensì il mantenimento dell'articolo 18-bis, e ciò è speculare sostanzialmente alla volontà soppressiva.

Pertanto, chi vuole votare per la soppressione dell'articolo deve votare contro il mantenimento del testo e viceversa.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo 18-bis.

CABRAS (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS (*PD*). Signor Presidente, vorrei invitare il Governo a rivalutare il suo parere favorevole all'emendamento soppressivo 18-*bis*.300, al fine di mantenere questo articolo. L'articolo 18-*bis*, infatti, richiama un tema molto discusso in questi anni e cioè il ruolo dell'ENI nella liberalizzazione del mercato del gas in questo Paese. Ogni volta che l'ENI ci spaventa, noi ci spaventiamo e, dopo che la Commissione vota un articolo che di fatto aiuta la liberalizzazione del mercato prorogando i tetti che scadono dal 2010 al 2015, arriva immediatamente una telefonata e qualcuno si fa carico, diligentemente, di presentare un emendamento e di sopprimere quella decisione saggia che la Commissione ha adottato.

Abbiamo visto in questi giorni in televisione la *fiction* su Enrico Mattei. Tutti ricordano che Mattei è stato presentato come un coraggioso, uno che si è battuto contro le «sette sorelle» per fare in modo che l'energia in questo Paese non dipendesse da alcuni, pochi, padroni. Ebbene, accade casualmente che stiamo adesso attribuendo all'ENI un potere esattamente analogo a quello che indusse Mattei a battersi contro le «sette sorelle». Se noi approviamo questa soppressione, nel 2010 l'ENI non avrà più alcun tetto così com'è stabilito dalla legislazione attuale introdotta nel 2000.

Vi prego di valutare attentamente, perché non esiste solo l'ENI ma anche l'ENEL e l'Edison, e, come è stato ricordato nel dibattito su questo disegno di legge, l'Italia è un Paese che va solo a gas e non ha altri combustibili. Non possiamo ulteriormente accettare di metterci nelle mani dell'ente di Stato, perché, dietro la minaccia che bisogna garantire gli approvvigionamenti, i consumatori, i produttori e coloro i quali lavorano nel mercato di questo Paese vengono sottoposti ad una catena di prezzi che non è più accettabile.

Prego veramente il Ministro di riflettere e di accettare il mantenimento di questo articolo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 18-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18-*ter*.300 (testo 2), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dall'articolo 18-*ter*.

È approvato.

L'emendamento 18-*ter*.301 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 18-*quater*, ad eccezione del comma 1 in quanto inammissibile.

È approvato.

L'emendamento 18-*quinq*ues.300 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 18-*quinq*ues.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18-*sexies*.800, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18-*sexies*.801, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18-*sexies*.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 19 è stato soppresso.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 20, nonché dell'articolo aggiuntivo 20-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.2 e 20.3, d'identico contenuto, 20.4, 20.6, 20.8 e 20.0.1. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 20-*bis*.300.

Ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.450 a mia firma.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico agli emendamenti 20.2, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, e 20.3, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato al senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.8, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Non essendo stati presentati sull'articolo 20-*bis* altri emendamenti oltre quello soppressivo 20-*bis*.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 21.13 rappresenta una sollecitazione al Governo affinché si assuma una responsabilità davanti all'Unione europea, ovviamente senza mettersi al riparo dalle contestazioni che in qualche modo provocano provvedimenti di un certo coraggio nel settore energetico, come ad esempio quelli relativi all'utilizzazione del carbone pulito, al sequestro di CO₂ e alle tecnologie di sequestro del biossido di carbonio.

È uno stimolo affinché il Governo prenda su di sé la responsabilità del negoziato con l'Unione europea, per realizzare un grande investimento industriale in questo Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 21, tranne che sull'emendamento 21.14, su cui esprimo parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G21.300 il mio parere è contrario.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico all'emendamento 21.2, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.300, presentato dalla senatrice Bugnano da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.13, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.14, presentato dai senatori Corsi e Messina.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.301 (testo 2), presentato dal senatore Sanna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.302 (testo 2), presentato dal senatore Sanna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G21.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 21.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 21, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.2, 22.300, e 22.4. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 22.380, a mia firma, e contrario sugli emendamenti 22.800 e 22.9.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.380, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.800.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.800, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.1 e 23.800. L'emendamento 23.300 è stato trasformato in ordine del giorno, su cui esprimo parere favorevole.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il mio parere è conforme a quello del relatore. Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G23.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 23.800, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, con l'articolo 24 si vorrebbero devolvere al giudice amministrativo, in particolare al TAR del Lazio, tutte le controversie che riguardano il settore dell'energia. L'emendamento 24.3, presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori, è finalizzato a sopprimere questo articolo. Riteniamo infatti, credo fondatamente, che una disciplina processuale di questo tipo sarebbe sicuramente passibile di dichiarazione di incostituzionalità. Ricordo, peraltro, che vi è stata già recentemente, nel 2007, una pronuncia della Corte costituzionale su un caso simile, che appunto ha ricordato come la devoluzione in via esclusiva al TAR del Lazio sia ammissibile solo in situazioni di emergenza.

Ricordo ancora all'Aula, al Governo e al relatore che anche la Commissione giustizia del Senato ha già avuto modo di pronunciarsi in sede consultiva in senso negativo su questo articolo e ha segnalato che questa devoluzione esclusiva alla giurisdizione del TAR del Lazio è sicuramente incostituzionale. Si verrebbe, infatti, ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico processuale sostanzialmente una sorta di giudice speciale per l'intero settore energetico. Questo, ovviamente, in contraddizione palese con il principio della nostra Costituzione che, ricordo, prevede il giudice naturale precostituito per legge, che deve essere individuato secondo i principi costituzionali (in particolare, quelli indicati all'articolo 102, comma 2, della Costituzione).

Inoltre, questa disposizione ci appare problematica, sotto il profilo della legittimità costituzionale nella parte in cui prevede anche un'applicazione retroattiva di questa giurisdizione esclusiva; quindi, ai procedimenti pendenti sia nella fase cautelare che nella fase di merito. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 24.304 (testo 2) che ha proprio lo scopo di risolvere i dubbi che sono stati in questo momento espressi dalla collega.

Tentiamo di tipizzare meglio le materie specifiche che vengono devolute al TAR del Lazio nella sede di Roma e cerchiamo di definirle rigorosamente. In particolar modo, indichiamo impianti nucleari, rigassificatori, gasdotti d'importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 megawatt e le reti nazionali di gasdotti. Riteniamo, in tal modo, che la norma sia perfettamente compatibile con il quadro costituzionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.800, 24.801, 24.802, 24.803 e 24.804 e favorevole sull'emendamento 24.304 (testo 2).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non distrarre i membri del Governo che devono esprimere i pareri e seguire i lavori dell'Aula.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.1, identico agli emendamenti 24.2 e 24.3.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*), Signor Presidente, intervengo sull'emendamento soppressivo 24.1 per ricordare quanto è successo nella Commissione giustizia in relazione alla parte che prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie che hanno a che fare con le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in tema di energia. Questo non appare assolutamente in linea con la giurisprudenza costituzionale ormai costante, la quale ha ripetutamente affermato la sostanziale illegittimità del ricorso al criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario fondato sul principio della ripartizione per materia.

C'è poi una seconda considerazione da fare e ci rammarichiamo delle valutazioni della Lega Nord, espresse poco fa dal senatore Mazzatorta, che si è rimangiato quanto emerso all'interno della Commissione giustizia. Queste disposizioni, che fanno riferimento all'articolo 24, individuano una competenza esclusiva, per tutte le controversie concernenti il settore dell'energia, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Questo risulta innanzitutto di dubbia legittimità costituzionale, in quanto individua una specie di giudice speciale per l'intero settore energe-

tico, e poi va in contraddizione, oltre che con il principio del giudice naturale precostituito per legge, anche con i principi del federalismo sostenuti dalla Lega pure in questa materia. Preannuncio quindi che voteremo a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, identico all'emendamento 24.2, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori, e all'emendamento 24.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24.300 e 24.302 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 24.800, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.801, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.802, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.803, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.804, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

L'emendamento 24.303 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.304 (testo 2), presentato dal senatore Mazzatorta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Signor presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.300 e contrario sugli emendamenti 25.3, 25.0.300, 25.0.301 e 25.0.302.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.300.

ANDRIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (*PD*). L'emendamento 25.300, presentato dal Governo, propone la modifica della tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la finanziaria 2007, per intenderci), disponendo, in particolare, un coefficiente di incentivazione per i certificati verdi ottenuti attraverso la produzione di biomassa di origine agricola pari a 1,3 per cento. Le disposizioni attuali fissano tale coefficiente a 1,8 per cento e, quindi, l'approvazione dell'emendamento modificherebbe sensibilmente il quadro normativo vigente, in contrasto con le esigenze del sistema agricolo e agroindustriale.

Se il Governo non ritirasse l'emendamento (contrariamente a quanto avevamo auspicato nella giornata di ieri, quando pensavamo ci potesse essere una modificazione nel suo atteggiamento), ne deriverebbe quindi un grave danno all'agricoltura.

Per tale ragione, il Gruppo del Partito Democratico si pronuncia in senso contrario.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento, così da poter valutare meglio le richieste dell'opposizione.

PRESIDENTE. L'esame dell'emendamento 25.300 è accantonato. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 25.3.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.1195

PRESIDENTE. Stante l'accantonamento dell'emendamento 25.300, anche l'articolo 25 viene accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.300, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.301, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.302, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 26 è stato soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. L'emendamento 26-bis.300 è stato ritirato, mentre sull'emendamento 26-bis.301 (testo 2) il parere è positivo.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Anche il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 26-bis.301 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 26-bis.300 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 26-*bis*.301 (testo 2), presentato dal senatore Casoli.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 26-*bis*, nel testo emendato.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'articolo 26-*bis*, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, su cui è stato presentato un emendamento dal relatore che si dà per illustrato e su cui invito il Governo a pronunciarsi.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.450.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.450.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27-*bis*, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, sull'articolo 27-*bis* il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato due emendamenti che illustrerò brevemente.

L'emendamento 27-*bis*.301 è volto a sostituire il primo periodo del comma 1 innalzando, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, l'aliquota di prodotto dal 7 per cento al 50 per cento. Con questo emendamento intendiamo segnalare al Governo, al relatore e all'Aula che con la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, in Italia era previsto che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere anche la percentuale del 22 per cento. Successivamente le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Successivamente ancora, nel 1996, la percentuale delle *royalties* fu ridotta. Pertanto, con questa proposta chiediamo di elevare queste *royalties* anche perché in altri Paesi – di cui posso citare alcuni esempi – le *royalties* sono molto più alte. Penso alla Libia, dove abbiamo una percentuale corrisposta dall'85 per cento, all'Indonesia, dove l'aliquota è dell'83 per cento, per arrivare poi a Paesi molto più vicini a noi, come la Norvegia, con l'80 per cento, e la Gran Bretagna, con il 50 per cento.

L'emendamento 27-*bis*.303 propone di introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 4, per regolamentare e meglio disciplinare le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio. Si tratta di un emendamento volto a tutelare la salute dai rischi che questi tipi di lavorazioni possono apportare. Il suo contenuto era già presente in una mozione che il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva presentato in data 28 gennaio 2009 e che, ovviamente, era stata respinta dall'Aula. Però proprio per l'importanza del tema, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha voluto riproporre tale proposta oggi in questo provvedimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27-*bis*.301, 27-*bis*.800 e 27-*bis*.303.

Il parere è favorevole sull'emendamento 27-*bis*. 302.

Sempre con riferimento all'articolo 27-*bis*, chiedo di poter formalizzare una limitata modifica emendativa, sulla quale invito il Presidente della 5ª Commissione ad esprimersi subito in Aula. Al comma 1, dopo le parole: «ottenute in terraferma», aggiungere le altre: «ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma».

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ho potuto prendere contezza di questa modifica solo qualche istante fa. Comunque, avendo avuto modo di consultarmi con i colleghi dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, non posso che ribadire il parere precedentemente espresso, vale a dire di contrarietà semplice.

Per i profili di competenza della Commissione, si tratta di una modifica non rilevante. Confermo, dunque, un parere identico a quello reso sull'articolo.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 27-*bis*. Il Governo è favorevole all'integrazione testé proposta dal relatore, che va a beneficio della Regione Calabria e, comunque, dei cittadini residenti in quell'area.

PRESIDENTE. L'emendamento 27-*bis*.300 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 27-*bis*.301, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento *27-bis.751*, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento *27-bis.450*, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento *27-bis.800*.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento *27-bis.800*, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento *27-bis.302*, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento *27-bis.303*, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo *27-bis*, nel testo emendato.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27-*bis*, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.1, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 28.2.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.1, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è stato soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 30.0.9, mentre è favorevole sugli emendamenti 30.0.11 e 30.0.12. Mi rimetto invece al Governo per quanto riguarda l'emendamento 30.0.13.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sugli emendamenti 30.0.9, 30.0.11 e 30.0.12.

Per quanto attiene all'emendamento 30.0.13, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.0.300 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.0.9, presentato dalla senatrice Fioroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.11, presentato dal senatore Saro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.12, presentato dal senatore Saro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.13, presentato dal senatore Saro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, ritengo che sulla questione dell'azione di classe e del risarcimento collettivo bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché non vorremmo che l'attuale Governo e la maggioranza, molto attenti agli interessi delle imprese, delle banche, di Confindustria, dell'ANIA, delle imprese di assicurazione, finiscano poi per votare un'azione di classe alla rovescia. Ricordo che negli Stati Uniti d'America, per esempio, cui tanti liberisti si ispirano, oltre all'azione collettiva, è previsto anche il danno punitivo, per cui quando le imprese sono scorrette vengono sanzionate.

Con l'emendamento 30-*bis*.801 – che smentisce tra l'altro anche l'emendamento presentato dal Governo, che prevedeva almeno la retroattività fino al 1° luglio dello scorso anno, quando cioè la norma doveva entrare in vigore – si vuole evitare che i consumatori i quali, dopo aver subito le truffe da parte di aziende scorrette, rivolgano al giudice le istanze per far valere i loro diritti, possano essere puniti, con una sorta di sanzione alla rovescia.

Chiedo solo pochi minuti di attenzione per fare la cronologia di questa azione collettiva. Essa venne approvata in quest'Aula per un solo voto con la finanziaria 2008 per offrire una tutela collettiva ai risparmiatori truffati dalle banche (ricordiamo i casi Cirio e Parmalat, la vicenda dei *bond* argentini e il crac Giacomelli, un disastro che venne valutato in 50 miliardi di euro coinvolgendo un milione di risparmiatori) ma anche per difendere gli utenti dei servizi bancari e le imprese che avevano subito, per oltre mezzo secolo, un'usura legalizzata denominata anatocismo (che consiste nel ricalcolo degli interessi sugli interessi).

L'istituto dell'azione di classe significa offrire una tutela collettiva a quella classe di risparmiatori e di consumatori che possono essere aggirati da aziende eventualmente monopolistiche, che non si comportano bene e non hanno a cuore i diritti dei consumatori e neanche il rispetto delle regole del mercato. Noi abbiamo avuto tanti Robin Hood alla rovescia che, animati da buone intenzioni, volevano introdurre la Robin Hood *tax* su banche, assicurazioni e industrie petrolifere, salvo poi fare provvedimenti salvabanche.

So che anche a lei, signor Presidente del Senato, le associazioni dei consumatori hanno inviato una lettera accorata, come anche a tutti i Gruppi e ai senatori della maggioranza. Tutte le 17 associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito presso il Ministero dello sviluppo economico si chiedono perché questa azione di classe debba diventare un danno per il cittadino frodato che, nel momento in cui osa rivendicare i propri diritti, può subire la condanna perché si è ribellato allo strapotere di questi grandi gruppi.

Concludo dicendo che sono intervenute molte sollecitazioni (per esempio, la legittimazione ad agire concessa anche alle associazioni dei consumatori riconosciute). Noi chiediamo di sostituire il concetto di interesse identico (che, in pratica, azzera la possibilità di azione collettiva) con quello di interesse analogo; chiediamo, quindi, di eliminare questa azione punitiva per i consumatori. Come scritto anche ieri dai giornali, per quanto riguarda l'interesse identico non si tratta solo di una distinzione nominalistica perché l'identità degli interessi non appare elemento facilissimo da provare.

Altre indicazioni sono indirizzate al versante delle procedure per chiedere una semplificazione dell'adesione dei consumatori, che eviterebbe anche la paralisi dei tribunali. La norma, nella formulazione attuale, prevede che ogni consumatore interessato depositi la documentazione in cancelleria. Questo deposito, moltiplicato per migliaia di posizioni, avrebbe l'effetto di bloccare l'operatività di molti uffici giudiziari, anche per effetto dell'accorpamento deciso sulle competenze dei tribunali.

Signor Presidente, io sono abituato in quest'Aula a esprimere i concetti riguardanti la tutela dei diritti. Poi, magari, vi sono quelli abituati a fare orecchie da mercante e che, pur condividendo tali concetti, votano poi per disciplina di Gruppo. Io chiedo una riflessione al relatore per modificare una norma che, invece di aiutare i cittadini truffati e frodati dallo strapotere economico, oltre al danno provoca loro anche una beffa perché,

se osano promuovere nei tribunali la loro azione, essi vengono anche condannati.

Cerchiamo di evitare questo e di fare davvero gli interessi dei cittadini, dei consumatori e delle famiglie, soprattutto in una fase di gravissima crisi come questa. (*Applausi dai Gruppi IdV, UDC-SVP-Aut e PD*).

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, si potrebbe dire che tutto è iniziato da un peccato originale, visto che a proposito di peccati quest'Aula dovrebbe essere sensibile. (*Commenti dal Gruppo PdL*). Vedete, colleghi, almeno mi avete ascoltato e abbiamo ottenuto un primo risultato! Mi riferisco a quando fu introdotta nella scorsa finanziaria la *class action* come emendamento al Codice del consumo.

Visto che si usa il termine americano *class action*, volendo riferirci a film hollywoodiani, possiamo parlare di quello con John Travolta «A civil action», che racconta di cittadini che muoiono dopo essersi ammalati di tumore; quando uno studio di avvocati si interessa al caso, scopre dopo molto tempo la connessione tra la fabbrica che dava lavoro agli abitanti di quella città e le malattie.

Con la *class action* come la stiamo votando noi, quelli non sono né consumatori né utenti e di conseguenza non potrebbero avvalersi dello strumento giuridico che in parte stiamo migliorando con questa norma, ma non tanto da poter far sì che quel film americano possa ripetersi anche nelle nostre aule di giustizia.

Ecco perché abbiamo presentato alcuni emendamenti per sostituire le parole «consumatori e utenti» con «cittadini», e su questi vi chiedo davvero attenzione, colleghi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente vorrei pregarla, se fosse possibile, di interrompere per un quarto d'ora i lavori.

PRESIDENTE. Se lei è d'accordo, senatore, e se lo è anche l'Assemblea, la inviterei ad esprimere prima il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 30-bis, per poi chiudere anticipatamente la seduta.

PARAVIA, *relatore*. Va bene, Presidente.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30-bis, fatto salvo l'emendamento 30-bis.308, presentato dal senatore Balboni, sul quale non mi voglio limitare a dare solo parere favorevole ma vorrei esprimere anche una personale convinzione.

La *class action* sconta forse un peccato originale, come prima ha ricordato qualche collega; è stata approvata nell'ambito della finanziaria 2008, anche se poi è passata all'interno del maxiemendamento del Governo con voto di fiducia. Per tale ragione, secondo la mia personale opi-

nione, proprio perché un provvedimento del genere sarebbe stato giusto approvarlo dopo un serio lavoro di Commissione e poi un confronto corretto in Aula, approvato attraverso lo strumento della finanziaria, sconta un peccato di approssimazione.

Questa è la ragione per cui lo stesso autore, il senatore Roberto Manzione, mio concittadino, ne prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo, proprio perché riteneva che in quei sei mesi si sarebbe dovuto intervenire legislativamente. Sappiamo tutti cosa è accaduto: dopo un paio di mesi, nel febbraio 2008 è caduto il Governo Prodi, di cui ricordo quella pessima finanziaria e la questione del falso in bilancio e della perenzione amministrativa, portata da 7 a 3 anni da parte del *premier* di allora, e quindi il falso in bilancio dello Stato per 27 miliardi di euro.

Scusate la divagazione, ma è bene ricordarlo...(*Commenti dei senatori Morando e Garraffa*)...perché ci sono due colleghi che adesso sono particolarmente d'accordo con me su questo fatto, visto che si è fatta una truffa alle piccole imprese ed alle imprese che lavorano con lo Stato ed ai professionisti che lavorano con lo Stato, ma forse – a volte – quando si approvano provvedimenti non sempre ne abbiamo cognizione diretta.

Tornando alla *class action* il mio parere favorevole all'emendamento Balboni nasce dal fatto che l'attuazione di questo provvedimento – che avrebbe dovuto subire delle modificazioni secondo le intenzioni del senatore Manzione nei primi sei mesi dell'anno 2008 – a causa della caduta del Governo e delle nuove elezioni ovviamente non è stato possibile e quindi il Parlamento ha ritenuto di prorogare di sei mesi in sei mesi.

Questo è il motivo per cui adesso tutti vogliamo seriamente che questo provvedimento entri tra le leggi dello Stato. Credo che la retroattività – qui ci sono tanti giuristi che potrebbero darmi moltissime lezioni in proposito – sia cosa profondamente scorretta. La legge non può che andare in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi penso che l'emendamento Balboni sia particolarmente valido perché corregge una stortura pregressa. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 30-*bis*.308 del senatore Balboni, su cui si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30-*bis*.300.

* ZANDA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per 16 minuti.

ZANDA (*PD*). Parlerò per molto meno tempo, Presidente.

Ho una opinione opposta a quella del senatore Paravia. Quindi voterò per il non accoglimento dell'emendamento Balboni. Non condivido, in-

tanto, l'argomento della retroattività che mi è sembrato il principale e che il senatore Paravia ha esposto alla fine del suo intervento. Credo che in questo caso la retroattività non sia assolutamente in gioco.

Con l'azione collettiva di risarcimento non introduciamo nessun reato nuovo e nessuna nuova aggravante. Non aumentiamo le pene e non attribuiamo nessun nuovo diritto né nuovi poteri ai danneggiati. Non modifichiamo in nessun modo né il codice penale né le leggi fallimentari né i regolamenti della Borsa. Offriamo soltanto ai cittadini, come ha ben detto la senatrice Poretti, ai consumatori, ai risparmiatori, ai piccoli azionisti, cioè i soggetti più deboli della catena, una possibilità di difesa migliore dei loro interessi. Dico difesa migliore, sottolineando che in questo momento per loro non vi è nessuna possibilità sostanziale di difesa.

Ora, signor Presidente, com'è già stato ampiamente ricordato da tutti e molto bene e dettagliatamente dal senatore Lannuti, ci troviamo in questa situazione dopo che la norma era già entrata nell'ordinamento, e adesso per la terza volta si propone una proroga e un rinvio della sua entrata in vigore.

Tralascio di descrivere quali sono gli «ammorbidenti», chiamiamoli così, previsti sul piano dei contenuti nel provvedimento che stiamo esaminando. Vorrei solo ricordare in questa sede che già le proroghe concesse dal Governo hanno sostanzialmente archiviato, per quello che riguarda gli interessi dei risparmiatori e dei piccoli azionisti, casi molto importanti, come quelli della Cirio, della Parmalat, di Giacomelli, Finpart e Finmac.

Signor Presidente, vede, di solito, quando si approvano norme di questo genere, si sa chi è il destinatario, di solito si sa a chi si riferiscono, chi ne sarà beneficiato. Sappiamo, ad esempio, chi doveva essere beneficiato dalla norma sul conflitto di interessi.

Sappiamo chi avrebbe tratto beneficio dalla regolamentazione delle televisioni, chi avrebbe tratto beneficio dalle leggi sul falso in bilancio e chi ha tratto e trarrà beneficio dai rinvii finora effettuati della legge che prevede l'azione collettiva di risarcimento. Non sappiamo invece chi beneficerà di quest'ultimo rinvio. Questo ancora non lo sappiamo, ma vorrei dire al senatore Paravia, ed anche al senatore Balboni, che lo sapremo.

Sapremo, non so quando, ma ad un certo punto sapremo chi trarrà beneficio da questo ulteriore rinvio e non sarà un bel momento per il nostro Paese e nemmeno un momento di buona politica, Presidente.

Viviamo una crisi economica internazionale molto grave. Il nostro Ministro dell'economia, lucido nell'analisi, come tutti gli riconosciamo, maggioranza ed opposizione, ha indicato sin dal primo momento che la causa principale della crisi è data dall'assenza delle regole, dal *deficit* di regole e di tutele.

Noi, già in questa legislatura, abbiamo fatto capire come all'analisi non sono seguiti dei provvedimenti conseguenti; la storia è iniziata con l'Alitalia e con la riduzione dei poteri dell'Antitrust. È proseguita con il recente piano casa, che nella sua prima versione prevedeva la semplifica-

zione delle norme antisismiche, e poi con l'Autorità dell'energia, per la quale un mese sì e uno no viene proposta una formula volta a mandare a casa gli attuali titolari.

Vediamo adesso avanzare nuovamente lo scudo fiscale, di cui si comincia a parlare, e vedrete che ne discuteremo presto in questa Aula. Mi chiedo: ma quali sono le regole nuove che il Governo propone al Paese per cercare di introdurre nell'ordinamento condizioni di garanzia migliori, forme di controllo diverse da quelle che hanno consentito che la crisi economica internazionale assumesse le dimensioni che ha raggiunto?

So che voi della maggioranza approverete l'emendamento Balboni. Credo che facciate un gravissimo errore impedendo ad un istituto di civiltà giuridica di entrare rapidamente nell'ordinamento del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, vorrei fare solo alcune brevissime considerazioni, anche per replicare al signor relatore, il senatore Paravia, che ha parlato di truffa.

Se ci sono quelli che sono truffati due volte, sono i consumatori italiani, sono i risparmiatori che, fidandosi del sito «PattiChiari» dell'ABI, hanno investito in titoli Lehman Brothers e non hanno alcuna possibilità di presentare un'azione risarcitoria. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Se ci sono quelli che sono truffati due volte, sono gli obbligazionisti Alitalia. Ricordo che il Tesoro era azionista di maggioranza di Alitalia, per cui le persone si fidavano a comprare le obbligazioni Alitalia, che invece adesso verranno rimborsate al 33 per cento. E gli obbligazionisti non potranno far valere le loro ragioni, perché conosciamo i limiti del funzionamento della giustizia e dei tribunali in questo Paese.

Signor Presidente, esprimo davvero grande amarezza. Signori senatori della maggioranza, mi dispiace, ma voi vi assumete la responsabilità di andare a braccetto con le banche, con le compagnie assicuratrici e con i poteri forti e di calpestare i diritti della povera gente, dei pensionati e dei risparmiatori. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

BALBONI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei intanto replicare ai colleghi dell'opposizione: forse guardiamo troppi telefilm americani. Caro senatore Zanda, lei sa meglio di me che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio può benissimo farlo con le norme oggi vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. È assolutamente falso che, dato che non entra in vigore l'azione collettiva o di classe, oggi qualcuno, sia esso un consu-

matore, un contraente di un pubblico servizio o un qualsiasi cittadino danneggiato da una banca, da un'assicurazione o da un'industria, non possa far valere in giudizio i suoi diritti.

Come sappiamo benissimo, qualsiasi avvocato oggi può ricevere il mandato di uno, cento, mille o un milione di clienti e proporre anche un'unica azione davanti al tribunale. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Sfatiamo quindi il mito che, poiché non c'è l'azione collettiva, non si possono tutelare in giudizio i diritti. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Quanto alla Cirio e alla Parmalat, caro senatore Zanda, lei sa benissimo che quegli scandali sono potuti avvenire anche perché un certo Governo, presieduto da un certo Presidente del Consiglio, amico degli industriali a cui lei faceva riferimento, non ha operato i controlli che doveva fare. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Russo*).

E se i colleghi mi consentono, vorrei ricordare un altro scandalo gravissimo, di cui voi non parlate mai. Si tratta dello scandalo della Coopcostruttori, la più grande cooperativa rossa d'Italia. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Parliamo di un miliardo di euro che Donigaglia, principale finanziatore di Botteghe oscure, ha fatto sparire, sottraendoli ai pensionati e alla povera gente. (*Commenti dal Gruppo PD*). C'è la causa in corso, con costituzione di parte civile dei soci.

Nessun diritto viene leso. Il mio emendamento non meritava certamente tanto clamore.

RUSSO (*IdV*). Togliamolo!

BALBONI (*PdL*). È un emendamento di buonsenso. Poiché la *class action* è una norma comunque rivoluzionaria nel nostro ordinamento, mi sembra logico e ragionevole che venga applicata ai casi futuri, ai nuovi illeciti... (*Commenti dai Gruppi PD e IdV*), non a quelli vecchi, per i quali sono giustamente in corso le cause, in base al nostro ordinamento giuridico. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD*).

RUSSO (*IdV*). Non ci credi a quello che hai detto!

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 30-bis.300, soppressivo dell'articolo 30-bis, perché siamo profondamente interessati a che tutti i soggetti che siano stati lesi a destra, a sinistra e al centro, siano nelle condizioni di poter esercitare una volta per tutte l'azione collettiva a tutela dei propri diritti che, per definizione, non possono essere tutelati individualmente. Come è noto, infatti, nessuno di noi ha questa grande dimestichezza con tutte le clausole contrattuali

espressamente sottoscritte, la cui dimensione tipografica è al di sotto del micron, e tutta questa passione di adire individualmente il giudice di pace e quant'altro.

È un tema serio, colleghi, e lo è a tal punto che anche voi della maggioranza avete riscontrato la necessità di introdurre una disciplina sull'azione collettiva, la *classaction*. Il ministro Tremonti dice che non parla l'inglese; non è un demerito, per carità di Dio, ma è evidente che il tema è che, se vogliamo approvare un provvedimento in cui si parla della internazionalizzazione delle imprese, quando le imprese italiane vanno in America o all'estero, operano con un sistema in forza del quale i consumatori hanno degli strumenti privilegiati di accesso e di controllo all'attività di queste imprese, perché è una connotazione genetica del cosiddetto libero mercato. Se, viceversa, le imprese americane o straniere vengono in Italia, i consumatori italiani non hanno alcuna possibilità di esercitare un controllo diretto e avere una tutela collettiva di una serie di diritti e di interessi giuridicamente rilevanti e qualificati.

Questo è il tema del confronto e lo dico perché è evidente che la cosiddetta globalizzazione ha portato e porta alla concentrazione imprenditoriale, anche nel nostro Paese, attraverso le multinazionali, le quali operano in maniera differenziata a seconda del regime giuridico che si trovano di fronte. Se noi non adeguiamo le regole del nostro sistema sotto il profilo della tutela dei consumatori, ci ritroviamo a fare una cortesia non alle imprese italiane, ma a quelle imprese che hanno un regime di maggior favore in danno dei consumatori nel nostro Paese.

Questa è la questione rispetto alla quale la politica del rinvio e la politica della irretroattività non fanno altro (al di là del merito della singola questione, se possa essere più o meno opportuna, se le vicende relative alla disciplina dei cosiddetti diritti identici sia utile a far esperire l'azione collettiva o, viceversa, metta i consumatori nelle condizioni di non poterla esperire) che porre un tema molto più complesso e diverso. Come sia possibile, cioè, immaginare di dare un segnale in forza del quale si invitano le imprese straniere a operare con un regime differenziato nel nostro Paese perché hanno un'isola felice, in cui possono operare senza avere alcun controllo collettivo da parte dell'utente principale, del soggetto protagonista del libero mercato – di cui tutti ci riempiamo la bocca – che è il cittadino consumatore e le famiglie italiane.

Questa è la responsabilità grave che vi state assumendo con l'ennesima modifica della disciplina sulla *classaction*, con il rinvio della sua entrata in vigore e con la previsione della irretroattività della stessa disciplina, misure che colpiscono peraltro, come è stato già detto, i piccoli azionisti che hanno creduto nell'azionariato diffuso rispetto alle nostre imprese italiane. Questo è il dato politico di cui vi dovete assumere la responsabilità di fronte ai cittadini: lo state facendo nel modo peggiore. Per tali ragioni voteremo convintamente a favore dell'emendamento 30-bis.300. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, avvalendomi della possibilità del voto in dissenso, farò una dichiarazione di voto difforme da quella del mio Gruppo, espressa dal senatore Zanda.

Senatore Balboni, la differenza tra il diritto sostanziale e il diritto all'azione credo che l'abbiamo chiara tutti in quest'Aula, o almeno quasi tutti, così come abbiamo assolutamente chiare le vicende che sono interessate dall'emendamento 30-*bis*.300: non possiamo navigare infatti nel non detto e nella metafora. Uno dei casi è, per esempio, quello che riguarda Telecom a seguito dell'operato di Tavaroli.

Adesso, le voglio raccontare una vicenda, che non è un aneddoto, ma un pezzo di storia parlamentare, proprio perché lei continua a ragionare sulla rivoluzione introdotta dalla *class action* e sul fatto che le rivoluzioni bisogna un po' ritardarle. È una rivoluzione infinita: di *class-action* si parla nelle Aule della Camera e del Senato, a mia memoria, almeno da 12 anni.

La vicenda risale al Governo Berlusconi. In quel periodo giunse dall'Europa una sanzione nei confronti delle nostre compagnie di assicurazioni, perché per il premio per l'assicurazione auto la cifra che veniva richiesta ai consumatori italiani che intendevano assicurarsi era di 47 euro superiore a quella che veniva richiesta negli altri Paesi europei.

Allora la competenza per chi volesse chiedere il risarcimento del danno relativo ai questi 47 euro di premio in più pagati era del giudice di pace. Come tutti i cittadini e tutti i consumatori sanno, dinanzi al giudice di pace si va senza avvocato e soprattutto non si può, quando si tratti di una somma quale quella che era portata dalle richieste dei consumatori, ricorrere in appello.

Il Governo Berlusconi si convocò e con grande attenzione alle ragioni delle grandi assicurazioni italiane – tutte – decise di varare immediatamente un decreto perché per quei 47 euro la competenza venisse spostata dinanzi al tribunale, con la conseguenza che occorreva munirsi di un difensore, quindi pagare un avvocato, e che si andava incontro alla possibilità di ricorso in appello, che certamente le grandi lobby assicurative avrebbero fatto.

Il risultato fu che centinaia di migliaia di cittadini italiani rinunciarono all'azione perché per 47 euro non valeva la pena di far valere il proprio diritto. Questo lo dico tanto per mettere in chiaro le cose e per ricordare che allora votammo contro quel decreto, quindi anche contro – visto che lei, senatore Balboni, l'ha messa così brutale – gli interessi di compagnie di assicurazioni che vengono ricondotte nell'ambito della cooperazione e che ovviamente avevano lo stesso identico interesse di altre compagnie che facevano riferimento ad altri soggetti. Da lì partì con rinnovata lena il nostro lavoro sulla *class action*.

Ho dovuto approfittare del voto in dissenso per poter raccontare questo pezzo della storia italiana e per mettere un punto a questo affresco sulla rivoluzione che, a vostro avviso, se arriva oggi è troppo presto. Meglio che arrivi tra 10 anni, o forse mai più, tanto gli interessi dei consumatori possono attendere.

Signor Presidente, per ossequio al Regolamento, non parteciperò al voto. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut.*)

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30-bis.300, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, vista la richiesta del senatore Paravia di una breve sospensione, la seduta è tolta con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'orario previsto.

BALBONI (*PdL*). E gli altri emendamenti?

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana. La seduta è tolta per favorire la sospensione chiesta dal relatore: anziché sospendere e riprendere, concludiamo un quarto d'ora prima i nostri lavori.

Invito poi i colleghi che hanno chiesto di intervenire a fine seduta, di differire il loro intervento a conclusione della seduta pomeridiana.

Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (1195)**

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Accantonato

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere *l*) e *m*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

2-bis. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.

3. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.

5. I soggetti indicati al comma 3 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di nomina dei commissari decade alla medesima data.

8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di *standard* di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;

f) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 2010» fino a: «all'interno di apparati» sono soppresse;

b) il comma 163 è abrogato.

9. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si applica ai soli soggetti il cui fatturato è

superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

11-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.

11-*ter*. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

11-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 11-*ter*. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 11-*ter* e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

11-*quinquies*. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite

dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

12. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

13. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

13-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

14. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, opere o interventi»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

c) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una compo-

sizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Sono in ogni caso esclusi compensi per la partecipazione al comitato medesimo»;

d) dopo il comma 4-*quater* sono inseriti i seguenti:

«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.

4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli

adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma *4-octies* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma *4-sexies*. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».

15. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

15-*bis*. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

15-*ter*. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

15-*quater*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa».

16. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*). – 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.

18. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 17 del presente articolo.

19. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive

modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modi-

ficazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera *n*), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma *82-quater* comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma *82-quater* ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a *82-ter*, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a *82-sexies* della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

21. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

22. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio del-

l'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le procedure di cui al medesimo comma 554.

23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

23-ter. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

23-quater. La temperatura convenzionale dei reflui di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è pari a 15 gradi centigradi.

23-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

23-sexies. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;

b) al numero 2, lettera *e*), dopo le parole: «sfruttamento del vento» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».

23-septies. All'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

«*2-ter.* Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192».

23-octies. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.

23-novies. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia».

EMENDAMENTO 16.118 E SEGUENTI

16.118

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.119

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 16.118

Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.323

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, sopprimere i capoversi 79, 80 e 81.

16.324

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 16.323

Al comma 19, sopprimere i capoversi 79, 80 e 81.

16.806

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 19, sopprimere il capoverso 79.

Conseguentemente al capoverso 82-ter, dopo la parola: «gassosi», inserire le seguenti: «in terraferma»; sostituire le parole da: «competenti» fino ad: «articolo» con le seguenti: «statali, regionali e locali interessate» e sopprimere l'ultimo periodo.

16.807

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 19, capoverso 79 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Conseguentemente al capoverso 82-ter, dopo la parola: «gassosi», inserire le seguenti: «in terraferma»; sostituire le parole da: «competenti» fino ad: «articolo» con le seguenti: «statali, regionali e locali interessate» e sopprimere l'ultimo periodo.

16.808

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 19, sopprimere il «capoverso 80».

Conseguentemente al capoverso 82-ter, dopo la parola: «gassosi», inserire le seguenti: «in terraferma»; sostituire le parole da: «competenti» fino ad: «articolo» con le seguenti: «statali, regionali e locali interessate» e sopprimere l'ultimo periodo.

16.809

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 19, al capoverso «80» sostituire le parole: «da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte del competente ufficio della regione interessata. In ogni caso il permesso di ricerca non è rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Conseguentemente al capoverso 82-ter, dopo la parola: «gassosi», inserire le seguenti: «in terraferma»; sostituire le parole da: «competenti» fino ad: «articolo» con le seguenti: «statali, regionali e locali interessate» e sopprimere l'ultimo periodo.

16.810

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 19, al «capoverso 80» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

Conseguentemente al capoverso 82-ter, dopo la parola: «gassosi», inserire le seguenti: «in terraferma»; sostituire le parole da: «competenti» fino ad: «articolo» con le seguenti: «statali, regionali e locali interessate» e sopprimere l'ultimo periodo.

16.121

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Al comma 19, sopprimere il capoverso 82-bis.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-sexies» con le seguenti: «77, 78, 82, 82-ter, 82-quater».

16.122

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, sopprimere il capoverso 82-ter.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-sexies» con le seguenti: «77, 78, 82, 82-bis, 82-quater e 82-quinquies».

16.325

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, capoverso 82-ter, dopo le parole: «liquidi e gassosi» aggiungere le seguenti: «in terraferma» e sopprimere il secondo periodo.

16.811

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Al comma 19, capoverso «82-ter», dopo le parole: «ai sensi del comma 7, lettera n) del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali interessati dalle attività di coltivazione di idrocarburi in terraferma».

16.125

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, capoverso 82-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, di salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale, secondo i principi comunitari di precauzione».

16.123

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, capoverso 82-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.124

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 16.123

Al comma 19, capoverso 82-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.126

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Le parole da: «Al comma 19» a: «82-quater» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 19, sopprimere i capoversi 82-quater e 82-quinquies.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-sexies» con le seguenti: «da 77 a 82-ter».

16.127

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 19, sopprimere il capoverso 82-quater.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-sexies» con le seguenti: «da 77 a 82-ter e 82-quinquies».

16.128

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, dopo il capoverso 82-quinquies, aggiungere il seguente:

«82-sexies. L'estrazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per l'esenzione totale o parziale a favore dei cittadini residenti e delle imprese, escluse quelle elettriche, aventi sede sia legale che operativa nella regione interessata dalle estrazioni, delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas disposte dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'esenzione è parziale qualora la quantità di idrocarburi estratta risulta inferiore ai consumi della regione. In tal caso, la riduzione delle accise è proporzionale al fabbisogno soddisfatto dalla quantità di idrocarburi estratti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono definite le modalità per il calcolo standardizzato delle quantità estratte e dei consumi di benzine, gasolio e gas per usi civili e produttivi in ciascuna regione, escluse le attività di produzione elettrica, nonché per il trasferimento dei benefici ai diretti fruitori».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti maggiori entrate:

1) All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

2) All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

3) *Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.*

16.129

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, dopo il capoverso 82-quinquies, inserire il seguente: «82-sexies. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis, sono comunque fatte salve la potestà legislativa regionale e le relative funzioni amministrative in materia di urbanistica e di tutela della salute, dell'ambiente, degli eco sistemi e dell'agricoltura».

16.326

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, capoverso 82-sexies, sostituire le parole: «dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geoterminata» con le seguenti: «della regione».

16.130

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 20.

16.131

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Id. em. 16.130

Sopprimere il comma 20.

16.132

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Id. em. 16.130

Sopprimere il comma 20.

16.328 (testo 2)

VICARI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 16.133 (testo 2), nell'ordine del giorno G16.200

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. La concessione di stoccaggio di gas naturale in terraferma, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale procedura si applica anche alle autorizzazioni per impianti, infrastrutture, interventi di modifica ed opere da realizzare nell'ambito delle concessioni di stoccaggio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per analoghe realizzazioni connesse a variazioni dei programmi dei lavori od ampliamenti strutturali, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005, della capacità di stoccaggio delle concessioni vigenti. Il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico dichiara, quando occorra, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed ha effetto di variante urbanistica».

16.133 (testo 2)

ZANETTA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 16.328 (testo 2), nell'ordine del giorno G16.200

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. La concessione di stoccaggio di gas naturale in terraferma, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale procedura si applica anche alle autorizzazioni per impianti, infrastrutture, interventi di modifica ed opere da realizzare nell'ambito delle concessioni di stoccaggio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per analoghe realizzazioni connesse a variazioni dei programmi dei lavori od ampliamenti strutturali, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005, della capacità di stoccaggio delle concessioni vigenti. Il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico dichiara, quando occorra, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed ha effetto di variante urbanistica».

16.134

ZANETTA

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni autorizzano lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi in terraferma nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. È fatta salva, per giacimenti a mare, la normativa vigente».

16.135

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 3, articolo 104, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ed anche con le Regioni per i giacimenti a terra, può" sono sostituite con le seguenti: "e le Regioni per i giacimenti a terra, possono"».

16.136

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 21.

16.137

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 16.136

Sopprimere il comma 21.

16.138

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 22.

16.139

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 16.138

Sopprimere il comma 22.

16.140

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 23.

16.141

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 16.140

Sopprimere il comma 23.

16.331

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 16.140

Sopprimere il comma 23.

16.500 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 23 è con il seguente:

«23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio con il Ministero dell'ambiente dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

16.452

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica».

16.151

PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

16.333

MESSINA

Inammissibile

Dopo il comma 23 il seguente:

«23-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "In sede di prima attuazione della presente legge" sono sostituite dalla seguente: "comunque"».

16.332

BALDINI

Inammissibile

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481».

16.334

DELLA SETA

Inammissibile

Dopo il comma 23-quinquies il seguente:

«23-quinquies 1) All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati i commi 382-ter e 382-quater.

23-quinquies 2) Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

la fonte di cui alla riga 7 è sostituita dalla seguente: "Biomasse e bio gas di origine agricola, forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici, ottenuti per almeno il 51 per cento in aziende agricole, zootecniche, forestali, cooperative agricole e società consortili agricole, tracciabili e rintracciabili", e il corrispondente coefficiente di moltiplicazione è pari a 1,3;

la fonte di cui alla riga 7-bis è soppressa;

23-quinquies 3) All'articolo 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge il comma 144-bis che riporta: "144-bis. Per impianti a biomasse e bio gas e per impianti ibridi che utilizzino matrici di origine diversa da quella di cui alla riga 7 della tabella 2 allegata alla presente legge, unitamente ad apporti di biomasse e bio gas di origine agricola, forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici di cui alla riga 7, in misura inferiore al 51 per cento l'incentivo è calcolato proporzionalmente alla quota percentuale di apporto di biomasse di cui alla riga 7, e definito con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare»;

23-quinquies 4) All'articolo 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge il comma 144-ter che riporta: "144-ter. Per gli impianti di cui alle righe 6, 7, e 8 della tabella 2 allegata alla presente legge che dimostrino di recuperare l'energia termica prodotta dal processo, il coefficiente k viene aumentato di 0,05 per ogni incremento di 10 punti percentuali del valore

del limite termico LT (intendendosi per LT il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore come definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), a partire da un valor minimo di LT uguale a 10% sino ad un incremento massimo del coefficiente k pari a 0,15 per LT superiore o uguale al 30%»;

23-quinquies 5) Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, la fonte di cui alla riga 7 è sostituita dalla seguente: "Biomasse e biogas di origine agricola, forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici, ottenuti per almeno il 51% nelle stesse imprese agricole, zootecniche, forestali, cooperative agricole e società consortili agricole tracciabili e rintracciabili" e la corrispondente tariffa è pari a 25 eurocent/kWh;

23-quinquies 6) All'articolo 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge il comma 145-bis che riporta: "145-bis. Agli impianti di cui alle righe 6, 7 e 8 della tabella 3 allegata alla presente legge che dimostrino di recuperare l'energia termica prodotta dal processo, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a 1 eurocent/kWh per ogni incremento di 10 punti percentuali del valore del limite termico LT (come precedentemente definito), a partire da un valor minimo di LT uguale al 10%";

23-quinquies 7) All'articolo 2 legge 24 dicembre 2007, n. 244, si aggiunge il comma 145-ter che riporta: "14-ter. L'accesso al contributo aggiuntivo di cui agli articoli 144-ter e 145-bis è riconosciuto anche successivamente all'avvio dell'impianto, e si esaurisce al termine del periodo di incentivazione di cui beneficia l'impianto medesimo. L'ottenimento dell'incentivo aggiuntivo è subordinato alla presentazione al GSE di relazioni tecniche, contratti, atti, prove documentali che attestino il possesso dei requisiti previsti per ciò che riguarda il recupero dell'energia termica. Il godimento del contributo aggiuntivo e la valutazione del livello di incentivazione conseguito, dovranno essere dimostrati annualmente attraverso dichiarazione giurata che attesti l'ammontare dell'energia termica recuperata»;

23-quinquies 8) All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 3" sono eliminate.

23-quinquies 9) All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "in conto interessi con capitalizzazione anticipata" è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 delle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge, l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento"».

16.311

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 23-novies, aggiungere il seguente:

«23-decies. Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 200 kW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

16.336

DELLA SETA

Id. em. 16.311

Dopo il comma 23-novies, aggiungere il seguente:

«23-decies. Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 200 kW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

16.337

DELLA SETA

Inammissibile

Dopo il comma 23-novies, aggiungere i seguenti:

«23-decies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

23-undicies) All'articolo 52, comma 3, lettera f), Al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

lire 6 al kWh", sono sostituite dalle parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh"».

16.310

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Inammissibile

Dopo il comma 23-novies, aggiungere i seguenti:

«23-decies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

11-septies. All'articolo 52, comma 3, lettera f), Al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite dalle parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh"».

16.338

IL GOVERNO

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23-decies. Al fine di consentire la razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti in funzione di vigilanza sulla gestione delle risorse idriche, per l'efficiente funzionamento del relativo settore, all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche";

b) il comma 2 è così sostituito:

"2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione";

d) al comma 4 sono aggiunti i seguenti capoversi: «m) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

n) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; o) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza e svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, esercitando inoltre tutte le restanti attribuzioni intestate dalla legislazione statale";

e) al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione";

f) al comma 6-bis, sono soppresse le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici";

g) il comma 7 è così sostituito:

"7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6. In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente";

h) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente"».

16.340

IL GOVERNO

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23-decies. Al fine di consentire la razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nell'ambito della vigilanza sulla gestione,

sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti, per assicurare l'efficiente funzionamento del relativo settore, in funzione del raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti alternative, all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti.", al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti lettere: "h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; i) supporta il Ministro nell'attività di coordinamento della pianificazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I risultati delle attività di cui al presente comma, insieme alla pertinente documentazione, sono altresì trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali.";

b) il comma 2 è così sostituito:

"2. L'Unità tecnica per i rifiuti è composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. La durata in carica dei componenti dell'Unità è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità";

d) il comma 5 è abrogato;

e) il primo periodo del comma 6 è così sostituito: "All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, garantendo in ogni caso anche la conclusione dei programmi del Consorzio Nazionale Imballaggi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. All'Unità tecnica per i rifiuti sono trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente"».

16.342

IL GOVERNO

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23-decies. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente";

c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla seguente:

"t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione con propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'arti-

colo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto";

d) al comma 2-*bis*, le parole: "svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare", sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

e) il comma 5-*ter* è soppresso».

16.343

IL GOVERNO

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23-*decies*. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, l'articolo 9-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-*ter*. - (*Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani*). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

16.350

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«23-*decies*. 1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nell'ul-

timo periodo, le parole da: "nei seguenti casi:" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "ed i certificati verdi sono moltiplicati per il coefficiente di 1,8, nei seguenti casi":

a) impiego di rifiuti urbani da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani o da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti"».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200 (già emend. 16.328 testo 2 e 16.133 testo 2)

VICARI, ZANETTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che prevedano che la concessione di stoccaggio di gas naturale in terraferma, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni, sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico dichiarati, quando occorra, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed abbia effetto di variante urbanistica;

a prevedere che la citata procedura si applichi anche alle autorizzazioni per impianti, infrastrutture, interventi di modifica ed opere da realizzare nell'ambito delle concessioni di stoccaggio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per analoghe realizzazioni connesse a variazioni dei programmi dei lavori od ampliamenti, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005, della capacità di stoccaggio delle concessioni vigenti.

(*) Accolto dal Governo.

G16.400

BUGNANO, LI GOTTI

Respinto

Il Senato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa finalizzata alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

a porre in essere ogni atto di Sua competenza volto a sostenere la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la formalizzazione di accordi di programma tesi a sostenere lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, dando effettivo seguito alle intese già intercorse.

ARTICOLO 16-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16-bis.

Inammissibile*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato.

EMENDAMENTI

16-bis.300

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

16-bis.301

PISTORIO, OLIVA

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2».

16-bis.302

MAZZATORTA, CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, non si applica alle utenze intestate ai comuni per lo svolgimento delle proprie funzioni e servizi ai cittadini. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

ARTICOLO 16-TER NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 16-ter.

Respinto

(Modifica all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale».

EMENDAMENTO

16-ter.300

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante"».

1-*ter*. Al comma 10, lettera *e*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ", per i settori diversi da quelli idrico," sono soppresse».

ARTICOLO 16-*QUATER* NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 16-*quater*.

Approvato nel testo emendato

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in riferimento alle lettere *c*) ed *i*) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

16-*quater*.300

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Inammissibile

Sopprimere il comma 3.

16-*quater*.301 (testo 2)

CAGNIN, MONTI, DIVINA (*)

V. testo 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. la lettera *c*), del comma 20, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 è sostituita con la seguente:

"c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato; in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25 mila e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, verso esercenti con un bacino di utenza superiore a 10.000 unità, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2,5 mila e non superiori nel massimo a euro 25 mila; in caso di esercenti con un bacino di utenza inferiore a 10.000 unità. In caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione o autorizzazione;"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

16-quater.301 (testo 3)

CAGNIN, MONTI, DIVINA

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera c), del comma 20, dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle parole: "euro 2.500"».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia è indipendente ed opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare.

4. L'Agenzia garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Le linee guida e i criteri per il funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a

25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;

h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;

i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita tenendo conto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due componenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli altri due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine

possono esser effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

7. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

9. I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 16.

10. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno trentasei mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza,

né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui

al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

17. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

18. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

17.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 17.1

Sopprimere l'articolo.

17.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 17.1

Sopprimere l'articolo.

17.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «regolamentazione tecnica» inserire le seguenti: «la scelta e la certificazione dei siti nucleari, avvalendosi anche delle Agenzie regionali di protezione ambientale, nonché».

17.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari» aggiungere le seguenti: «sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali».

17.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

17.11

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Inammissibile

Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: «L’Agenzia opera come agenzia indipendente».

17.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e dalle risorse dell’ente» fino alla fine del comma con le seguenti: «e si avvale, mediante accordi di programma, delle strutture dell’Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all’emissione di pareri ed elaborazione di normativa».

17.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sopprimere le parole: «è indipendente».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri, né minori entrate a carico della funzione pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 15.».

17.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato».

17.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la» con le seguenti: «vigila sulla».

17.18

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 17.16

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la» con le seguenti: «vigila sulla».

17.19

POSSA

Approvato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la sicurezza nucleare», aggiungere le seguenti: «e la radioprotezione».

17.20

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari».

17.22

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».

17.23

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 17.22

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».

17.21

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».

17.25

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 5, alinea dopo le parole: «la sicurezza nucleare e la radioprotezione» inserire le seguenti: «ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

17.27

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».

17.28 (testo corretto)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 17.27

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».

17.301

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Al comma 5, lettera g) dopo la parola: «imporre» inserire le seguenti: «prescrizioni e».

17.302

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro».

17.303

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Al comma 5, lettera g), sostituire le parole: «per il funzionamento dell’Agenzia stessa» con le seguenti: «per finanziamento di interventi di sicurezza ambientale».

17.305

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 5, lettera i)premettere il seguente periodo: «L’Agenzia presenta ogni sei mesi alle Camere una relazione sull’attività svolta, con riferimento anche alla gestione dei siti, alla protezione delle radiazioni nonché ai risultati dei controlli ambientali periodicamente condotti».

17.306

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Al comma 5, lettera i)sostituire le parole: «tenendo conto» con le seguenti: «nel rispetto».

17.307

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 5, lettera i)aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando altresì l’informazione ai cittadini sulla gestione delle scorie».

17.31

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) l’Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

17.37

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

V. testo 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia si avvale, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l’ambiente».

17.37 (testo 2)

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l’ambiente».

17.39

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Mi-

nistro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.40

GRANAIOLA

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono individuati con concorso pubblico il cui bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso pubblico prevede che i candidati siano persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parla-

mento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa tra i candidati che hanno vinto il concorso, il presidente dell'Agenzia, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere e possono procedere all'audizione della persona individuata».

17.41

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «quattro membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza. nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.42

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: «Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.43

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «adottata d'intesa con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

17.700

IL RELATORE

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «dell'Agenzia, due», sostituire la parola: «componenti», con la seguente: «membri».

17.701

IL RELATORE

Approvato

Al comma 9, sostituire le parole: «degli organi dell'Agenzia», con le altre: «dell'Agenzia e dei suoi organi».

17.702

IL RELATORE

Approvato

Al comma 10, dopo le parole: «dell'Agenzia», inserire le seguenti: «e i suoi componenti».

17.47

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «ad una annualità», con le parole: «a tre annualità».

17.48

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».

17.49

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 17.48

Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».

17.50

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari».

17.308

PERDUCA, PORETTI

Inammissibile

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per sopperire alle carenze di organico e per garantire il mantenimento di un adeguato livello di efficienza nell'espletamento dei compiti istituzionali di agenzia per la sicurezza nucleare e per la protezione dalle radiazioni ionizzanti attribuitigli dalle disposizioni di legge vigenti, è autorizzato a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di venti unità di personale laureato e di sette unità di personale diplomato, con vincolo di destinazione decennale alle attività connesse ai compiti suddetti dalla data di assunzione.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2009 e di 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15-quater. Sino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio presso il Dipartimento nucleare a rischio tecnologico e industriale, alla data del 14 ottobre 2008, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2008 per lo stesso personale. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dello stesso Istituto».

17.53

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed

esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze».

17.250

IL RELATORE

Approvato

Al comma 16, sostituire le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «legge 22 dicembre 2008, n. 203».

17.55

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'ordinaria attività dell'Agenzia si provvede, altresì, mediante gli stanziamenti disponibili presso la Cassa Conguaglio nel fondo per il finanziamento delle attività nucleari residue alimentato dalla componente tariffaria A2.»

17.56

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Sopprimere il comma 19.

17.57

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 17.56

Sopprimere il comma 19.

17.58

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti».

17.59

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 19, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:
«, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

17.60

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«L’Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui programmi di lavoro».

17.310

IL GOVERNO

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. I commi da 4 a 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall’applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato. La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile*(Misure per l'efficienza del settore energetico)*

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con con-

sumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

5-ter. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma *5-bis* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma *5-bis*. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.

7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

8. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e

12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

9-bis. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purché i medesimi impianti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

9-ter. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».

9-quater. Alla lettera *d)* del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata».

10. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'e-

nergia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006.

10-*bis*. Per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

10-*ter*. Il decreto di cui al comma 10-*bis* non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2008.

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

13. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

14. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al

comma 13, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.

15. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

16. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

17. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

17-bis. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

17-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-quater. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso».

EMENDAMENTI

18.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 6.

18.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella fase di transizione, fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello sviluppo economico emana apposite direttive, anche a carattere temporaneo, per la cessione da parte dell'operatore dominante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori, stabilendone i relativi tempi, e determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato».

18.4

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella fase di transizione e sino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello Sviluppo Economico emana apposite direttive recanti misure aventi carattere,

anche temporaneo, finalizzate alla cessione da parte dell'operatore dominante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con propri provvedimenti, determina altresì l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga ai limiti di tempo ivi stabiliti».

18.801

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, SANNA

Respinto

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. - Al fine di garantire la competitività e accrescere la concorrenzialità del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere un prolungamento del meccanismo di riduzione annuale delle quantità massime di gas che possono essere immesse in Italia, tramite produzione o importazione al fini della vendita, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino a raggiungere una percentuale inferiore al 50 per cento;

b) individuare modalità atte a garantire il rispetto dei quantitativi massimi di cui alla lettera precedente, prevedendo che alla formazione di tali quantitativi massimi concorrano le quantità di gas ceduto oltre frontiera, salvo che esse non siano cedute con meccanismi d'asta trasparenti e non discriminatori».

18.300

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5-bis, alinea sostituire le parole: «dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera» con le seguenti: «delle manifatturiera».

18.800

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5-bis, sopprimere la lettera a).

18.802

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5-bis, lettera a), sostituire la parola: «maggiormente» con la seguente: «effettivamente».

18.9

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «elettrica e dei gasdotti».

18.301

SANNA

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla cessazione di dette condizioni tariffarie, ai soggetti ammessi all'acquisto di capacità produttiva virtuale ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina delle reti interne di utenza come definite dalla presente legge».

18.22

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 145 è aggiunto il seguente:

"145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente, viene estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizza-

zione dei rifiuti urbani e dei combustibili da rifiuti nel limite massimo di 18 MW di potenza. media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile dei rifiuti"».

18.20

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zionali in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il cinquanta per cento (50%) dal settore industria».

18.23

DI GIROLAMO Leopoldo, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 18.20

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zionali in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il 50 per cento del settore industria».

18.302

IL GOVERNO

V. testo 2

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente agli impianti entrati in esercizio dopo la data in entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con

quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

18.302 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, della non cumulabilità delle forme incentivanti e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

18.304

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, SBARBATI, ROSSI PAOLO, TOMASELLI

V. testo 2

Al comma 9-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 173» dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «o regioni o società a capitale interamente detenuto dai predetti enti».

18.304 (testo 2)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, SBARBATI, ROSSI PAOLO, TOMASELLI

Approvato

Al comma 9-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 173» dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «o regioni».

18.36

POSSA

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo registrati nell'anno 2008 sul mercato del gas naturale e tenendo conto della riduzione di tale prezzo tendenzialmente in atto per l'anno 2009, al fine di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese nell'attuale fase di crisi economica internazionale, la componente di costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6 da riconoscere in acconto per l'anno 2009, è fissata pari alla componente riconosciuta in acconto per l'anno 2008, aggiornata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente».

18.41

CICOLANI

Ritirato

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Entro il 31 dicembre 2010, alla scadenza dei contratti in essere che regolano attualmente la prestazione del servizio di interrompibilità, il Ministero dello sviluppo economico emana un apposito decreto con cui determina nuovi criteri per la definizione, l'esercizio e la remunerazione del suddetto servizio, ritenuto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tali nuovi criteri dovranno far riferimento all'evoluzione attesa del sistema elettrico nazionale, su base quinquennale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la generalità dei consumatori, tenuto conto delle efficienze conseguibili con il servizio di interrompibilità sia nei transiti transfrontalieri sia nelle attività di dispacciamento».

18.39

CICOLANI

Ritirato

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

18.42

DI GIROLAMO Leopoldo, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

18.750

IL RELATORE

Approvato

Al comma 11, dopo le parole: «definisce entro», sostituire le parole: «il 31 dicembre 2008», con le seguenti: «sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2008», con le seguenti: «per i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge».

18.43

DI GIROLAMO Leopoldo, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

V. testo 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e per la quota parte sottesa la potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06».

18.43 (testo 2)

DI GIROLAMO Leopoldo, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06».

18.44

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «da disporre» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «significativamente».

18.45

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 18.44

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «da disporre» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «significativamente».

18.48

VICARI

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».

18.49

D'ALIA, CINTOLA

Respinto

Al comma 13 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Se il contatore fa parte di un lotto produttivo omogeneo che sia stato sottoposto a verifica periodica con criteri statistici in grado di attestare il mantenimento dei limiti prestazionali metrologici imposti da parte di un campione di contatori appartenenti al lotto stesso, il periodo di validità del bollo metrico di tutto il lotto è raddoppiato».

18.52

CURSI, CASOLI

Approvato

Al comma 17, sostituire le parole: «assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori» con le seguenti: «assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente, Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas potrà prevedere che la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consu-

matori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese, sia esclusa dall'applicazione del capoverso precedente».

18.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 17, dopo le parole: «, non costituiscono oneri specifici a carico dei consumatori» inserire le seguenti: «né direttamente né indirettamente».

18.53

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.

18.55

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:

1. All'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "degli impianti" aggiungere le seguenti: "limitandone il regime di incentivazione agli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici e

agli impianti integrati negli edifici, escludendo in ogni caso gli impianti installati a terra".

2. All'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "dell'entità dell'incentivazione" sono aggiunte le seguenti: "in modo da coprire i soli costi dell'investimento"».

18.57

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Modifiche al decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129:

1. Al comma 2 dell'articolo 4-*novies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129 dopo le parole: "Salerno, Napoli e Caserta" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alla quota biodegradabile dei rifiuti"».

18.56

LANNUTTI

Approvato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 46-*bis* della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale"».

18.59

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione

dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

18.60

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 2, comma 149, della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), le parole da: "ritira i certificati verdi," fino a: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente"».

18.61

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

18.350

CASOLI

Approvato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-quater. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 128, di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/30/CE, è sostituito dal seguente:

"1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre

2008 possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele".

17-quinquies. Conseguentemente, nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel, il limite del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 del decreto stesso, viene elevato al 7 per cento».

18.303

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 17-ter, inserire i seguenti:

«17-*quater-1.* All'articolo 1, comma 1120, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "è abrogato" sono inserite le seguenti: ", mentre resta fermo per i soli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 connessi ad ambienti agricoli, il diritto, già previsto, alla emissione dei certificati utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

17-quinquies-2. Per i soli impianti di cui al precedente comma 9-*ter-1*:

1. non si applicano le limitazioni di cui ai commi 1 3, dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

2. il periodo di diritto all'emissione dei certificati utilizzabili è fissato in 12 anni;

3. il Gestore del sistema elettrico, su richiesta del produttore, ritira i certificati rilasciati a consuntivo, in scadenza nell'anno, secondo le modalità previste dal comma 1, articolo 15, del decreto del ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2008;

4. i parametri per il conseguimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento sono ridotti del 50 per cento, là dove gli impianti si trovino nell'ambito di Siti di interesse nazionale (SIN).

17-sexies-3. Al fine di salvaguardare la falda, per le aree soggette a bonifica l'installazione di serre e relativi impianti deve considerarsi come messa in sicurezza dell'area medesima. Le coltivazioni praticate all'interno delle serre devono essere realizzate utilizzando la tecnica della coltivazione fuori suolo. L'insediamento di serre e relativi impianti nelle aree soggette a bonifica ha carattere di pubblica utilità con conseguente vincolo

su tutta l'area perimetrale sino ad una estensione di 5 chilometri dal confine dell'area soggetta a bonifica».

18.306

DI GIROLAMO Leopoldo, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, SANNA

Respinto

Dopo il comma 17-ter, aggiungere il seguente:

«17-*quater*. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.300/1 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 18.0.300, al comma 5 sostituire le parole: «nel biennio» con le seguenti: «mediamente nel triennio»

18.0.300

IL GOVERNO

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed

esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" ai sensi del Regolamento n. 1228/2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.

2. Terna comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 2, Terna organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al successivo comma 4 per il singolo *interconnector*, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005.

4. Ciascun *interconnector* che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro 36 mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.

5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle presenti disposizioni può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata nel biennio precedente non inferiore al 40% escludendo i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita

di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri provvedimenti da assumersi entro 30 giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al punto 2, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 3, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui al precedente comma 4 prevedono il diritto dei soggetti stessi ad avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna nella misura del 20% rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati.

9. Terna provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio

di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al precedente comma 8».

18.0.19

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento degli strumenti di programmazione dei trasporti e della logistica)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato "piano", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione;

e) ridurre la dipendenza del nostro paese dalle fonti non rinnovabili, con particolare attenzione alla riduzione del petrolio.

3. il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

5. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre la dipendenza da petrolio, le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad aggiornare piani e programmi per la mobilità sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento di cui al comma 1».

18.0.302

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

18.0.21

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Sost. id. em. 18.0.302

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

18.0.11

GARRAFFA, FLUTTERO (*)

Approvato*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 18-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera *c*) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 18-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18-bis.

Soppresso*(Termine relativo alla tutela della concorrenza nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

EMENDAMENTO

18-bis.300

CURSI

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo*

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 18-*TER* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONEArt. 18-*ter*.**Non posto in votazione (*)***(Reti interne di utenza)*

1. Sono definite «Reti interne di utenza» le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione o unità di consumo rispettivamente esercite, ovvero come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica ove richiesta, ed effettivamente utilizzate, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile. Le Reti interne di utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità, a titolo di comodato d'uso o di diritto di superficie di un terreno demaniale, del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Per le Reti interne di utenza si applicano la normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni. Sono fatte salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale.

2. Si intendono incluse nelle Reti interne di utenza le reti elettriche presenti in siti comunque nella disponibilità di soggetti, operanti nei settori regolati, necessarie all'adempimento dell'obbligo, derivante da specifica normativa, a fornire a operatori terzi servizi energetici nel contesto di ospitalità presso i siti stessi.

3. Sono definite Reti interne di utenza «preesistenti» le reti elettriche che connettono unità di produzione o unità di consumo di energia elettrica di proprietà o nella disponibilità del medesimo soggetto o del gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita una attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile o di soggetti terzi che operano nel medesimo comprensorio industriale e che sono di fatto esercite come Reti interne di utenza alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle modalità di dispacciamento delle unità di produzione o di consumo.

4. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti i casi di specie di cui al comma 3, nonché le situazioni nelle quali sono stati già avviati i lavori di realizzazione di Reti interne di utenza o ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5. Le Reti interne di utenza di poli industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere considerate tali anche nel caso in cui gli impianti per la produzione e la distribuzione

di prodotti ausiliari non elettrici, quali i gas tecnici, a supporto delle unità di produzione o consumo vengano adeguati a nuove esigenze produttive del polo industriale e gestite in *outsourcing*.

6. Ai fini della qualità del servizio elettrico, la responsabilità del Gestore della rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione o di consumo connesse a Rete interna di utenza, al punto di connessione/scambio con la suddetta rete con obbligo di connessione di terzi.

(*) Approvato l'em. 18-ter.300 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

18-ter.300

IL GOVERNO

V. testo 2

Sostituire l'articolo 18-ter con i seguenti:

«Art. 18-ter. - (*Reti interne di utenza*). - 1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, viene definita Rete Interna di Utenza o RIU una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alle rete con obbligo di connessione di terzi;

d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, fermo restando l'erogazione, da parte della società Tema Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della rete interna di utenza il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;

b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;

c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;

d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle reti interne di utenza di cui all'articolo 16-bis, comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al precedente comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto ai commi 5 e 6 del presente articolo».

18-ter.300 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 18-ter con i seguenti:

«Art. 18-ter. - (*Reti interne di utenza*). - 1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, viene definita Rete Interna di Utenza o RIU una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alle rete con obbligo di connessione di terzi;

d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, fermo restando l'erogazione, da parte della società Tema Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della rete interna di utenza il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico;

b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;

c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;

d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

6. Limitatamente alle reti interne di utenza di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al precedente comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto ai commi 5 e 6 del presente articolo».

18-ter.301

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. È considerato altresì auto produttore la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica da fonti rinnovabili e/o unità di cogene-

razione ad alto rendimento e che utilizza annualmente detta energia in misura prevalente per uso proprio ovvero, tramite linee dirette o reti interne di utenza, per uso di uno o più o gruppi di clienti finali, facenti parte di un medesimo sistema fisicamente circoscritto, per svolgere le attività di cui all'articolo 26, comma 3, decreto legislativo 26 ottobre 1999, n. 504, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ivi compresi centri commerciali, centri direzionali, ospedali, case di cura, scuole, università, centri e laboratori di ricerca. Per sistema fisicamente circoscritto si intende un sito che comprende unità di produzione da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento di proprietà o nella piena disponibilità del soggetto autoproduttore nonché unità di consumo corrispondenti a clienti finali connessi con linee dirette o reti interne di utenza. L'auto produttore, comunque, agisce come unico gestore e può essere diverso dai clienti finali titolari delle unità di consumo collegati alle unità di produzione con linee dirette o reti interne di utenza. Il trasferimento dell'energia elettrica autoprodotta a dette unità di consumo non si configura come attività di distribuzione. L'energia elettrica come sopra autoprodotta può essere oggetto del servizio di scambio sul posto ovvero può essere interamente ceduta dall'autoproduttore tramite un punto di connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi. In caso di totale cessione dell'energia elettrica auto prodotta, l'autoproduttore concorda liberamente con l'acquirente la cessione dell'energia elettrica tenendo conto della qualità, quantità nonché dei termini temporali della cessione. L'energia elettrica ceduta e l'energia elettrica eventualmente acquistata dall'autoproduttore debbono essere valorizzate con gli stessi criteri. I corrispettivi tariffari di distribuzione, trasmissione, dispacciamento nonché gli oneri generali di sistema, si applicano esclusivamente all'energia acquistata e facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica prelevata dall'auto produttore sul punto di connessione».

ARTICOLI 18-*QUATER* E 18-*QUINQUIES* NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 18-*quater*.

Approvato. La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile

(Misure per il risparmio energetico)

1. Gli incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono estesi agli impianti produttivi di energia mediante l'utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.

2. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici,».

Art. 18-quinquies.

Approvato

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;

b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

EMENDAMENTO

18-quinquies.300

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 150 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

1-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

ARTICOLO 18-*SEXIES* NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 18-*sexies*.

Approvato

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o

provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

3. Al punto 3.3 della delibera CIPE n.69 del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, e successive modificazioni, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».

4. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello sviluppo economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione entro il limite previsto del 20 per cento, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate.

EMENDAMENTI

18-sexies.800

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «patti territoriali» aggiungere le seguenti: «e dai contratti d'area».

18-sexies.801

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE

(*Funzionamento dell'ISPRA*)

1. Per garantire il funzionamento dell'ISPRA, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, nei capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per l'anno 2008, nel capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nell'anno 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziare nel relativo capitolo di bilancio.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(*Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA*)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di

insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche, nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

20.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 20.1

Sopprimere l'articolo.

20.3

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Id. em. 20.1

Sopprimere l'articolo.

20.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Agenzia», con la seguente:
«Ente».*

Conseguentemente:

*al comma 3, sostituire le parole: « dei commissari di cui al comma
5 del presente articolo», con le seguenti: «del nuovo consiglio di ammini-
strazione».*

Sopprimere il comma 5.

20.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché per l'erogazione delle
risorse» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per le modalità
di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla componente tariffaria
della bolletta elettrica relativa agli oneri di sistema».*

20.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9».

20.8BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI**Respinto**

Sopprimere il comma 5.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20****20.0.1**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI**Respinto**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO₂, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, nonché per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno, e la relativa ricerca, in particolare negli usi di trasporto e in quelli elettrici; per il riordino dei soggetti pubblici direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo econo-

mico che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi, tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

c) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alle reti nazionali di energia elettrica e del gas, nonché, nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili anche di origine agricola ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;

g) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

h) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore;

l) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *g)*, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h)*, di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *i)*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 20-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20-bis.

Soppresso

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici».

EMENDAMENTO

20-bis.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde idonee anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «*Generation IV International Forum*» (GIF), «*Global Nuclear Energy Partnership*» (GNEP), «*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*» (INPRO), «*Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica*», «*International Thermonuclear Experimental Reactor*» (ITER) e «*Broader Approach*», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio

del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione;

d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;

b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) presentazione e promozione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione elettrica che preveda ricadute atte a facilitare lo sviluppo dell'area Sulcis-Iglesiente;

e) progetto e realizzazione di un sistema dimostrativo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sotterraneo di frazione non inferiore al 50 per cento dell'anidride carbonica prodotta dalla centrale e promozione di un programma di attività finalizzato alla tecnologia di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351».

EMENDAMENTI

21.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 21.1

Sopprimere l'articolo.

21.3

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Promozione dell'innovazione nel settore energetico*). - 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del solare termodinamico ed al perfezionamento delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con ENEA, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;

b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori del solare termodinamico, dell'eolico, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;

c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (LUPE), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica" e "International Thermonuclear Experimental Reactor"».

21.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti di cui alla presente lettera sono realizzati di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata».

21.13

SANNA, CABRAS, BUBBICO, SCANU, SBARBATI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 11, comma 14 della legge 14 maggio 2005 numero 80 è così integralmente sostituito:

Al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano energetico e ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità e di sequestro del biossido di carbonio.

Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, sono disciplinati i contenuti della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) assegnazione della concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e l'assicurazione da parte della Regione autonoma della Sardegna della disponibilità delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994;

c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - *Emission Trading Scheme*);

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi per la cattiva e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo, per le quali non varranno i benefici di cui alla lettera b);

h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che ne assicurino il contenimento dei tempi di esecuzione.

Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione».

21.14

CURSI, MESSINA

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dello sviluppo delle tecnologie di cattura e sequestro dell'anidride carbonica, il termine di cui all'articolo 11, comma 14, terzo periodo, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è fissato al 31 dicembre 2010.

3-ter. All'articolo 11, comma 14, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le lettere *d*) ed *e*) sono sostituite dalle seguenti:

d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto"».

21.301 (testo 2)

SANNA

Respinto

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'articolo 11, comma 14 della legge 14 maggio 2005 numero 80 è così integralmente sostituito:

Al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano energetico e ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio.

Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, sono disciplinati i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) assegnazione della concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e l'assicurazione da parte della regione autonoma della Sardegna della disponibilità delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per quanto compatibile con la normativa europea per gli aiuti di stato relativa a tale tipologia di impianti;

c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con obbligo di cattura e sequestro di almeno il 50% di quello prodotto dall'impianto di generazione nel rispetto delle prescrizioni della di-

rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica mediante uso di carbone Sulcis;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo, per le quali non varranno i benefici di cui alla lettera *b)*;

h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che ne assicurino il contenimento dei tempi di esecuzione.

Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione».

21.302 (testo 2)

SANNA

Respinto

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, sono disciplinati i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) l'assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per quanto compatibile con la normativa europea per gli aiuti di stato relativa a tale tipologia di impianti;

b) l'obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con obbligo di cattura e sequestro di almeno il 50% di quello prodotto dall'impianto di generazione nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

c) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);

d) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi per la cartura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica mediante uso di carbone Sulcis;

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo, per le quali non varranno i benefici di cui alla lettera *b)*;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

h) un criterio premiale di gara a favore di progetti che ne assicurino il contenimento dei tempi di esecuzione».

ORDINE DEL GIORNO

G21.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato in sede di esame del disegno di legge AS 1195 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese»,

premesso che:

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction - SEGS, *Solar Electric Generating System* - per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione *Nevada Solar One* per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un gruppo con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di: 1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione; 2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università; 3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*; 4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico; 5) realizzare lo studio di accordi internazionali tra istituzioni e i più attivi centri europei finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo; 6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di in-

tesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di gestione tecnico e scientifico;

le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici» che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550°C) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» nell'arco di cinque anni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.1

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del suddetto decreto, nei loro testi in vigore al 17 dicembre 2008, tornano in vigore con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

1-*bis*. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

EMENDAMENTI

22.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «compresa l'Arma dei carabinieri».

22.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

22.4

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «... nonché quelli di cui all'articolo 12, commi 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni».

22.380

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente».

22.800

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «Restano ferme» fino a: «in base alla normativa vigente» con le seguenti: «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema, nonché della salute pubblica, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2000 e della legge n. 15 del 2005 in materia di conferenza dei servizi».

22.9

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle Amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico/artistico/culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché della salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi n. 240 del 2000 e n. 15 del 2005 in materia di Conferenze di Servizi».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato*(Elettrodotti aerei)*

1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

EMENDAMENTI

23.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.300

VICARI

Ritirato e trasformato nell'odg G23.300

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni aggiungere in fine «nonché gli elettrodotti aerei con tensione nominale a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica».

2. La lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"z) elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km non facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica"».

23.800

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «aerei» aggiungere le seguenti: «e sottomarini».

ORDINE DEL GIORNO

G23.300

VICARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti al fine di risolvere i problemi interpretativi sorti nella prassi in ordine alla competenza statale o regionale allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale con tensione inferiore a 150 kV e superiore a 100 kV;

a garantire uniformità di trattamento per tutti gli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale stabilendo la competenza statale per la VIA sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che, in quanto opere strategiche, sono soggetti ad autorizzazione statale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato*(Tutela giurisdizionale)*

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

24.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.3

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.300

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

24.302

MAZZATORTA, MONTI, CAGNIN

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

24.800FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
S BARBATI, TOMASELLI**Respinto***Sopprimere i commi da 1 a 3 e da 5 a 7.*

24.801BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI,
S BARBATI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».**Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «giudice amministrativo».*

24.802

MARITATI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

24.803

MARITATI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «attinenti» sino a: «energetico» con le seguenti: «attinenti al settore dell'energia, relative a comportamenti ricollegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati».

24.804

MARITATI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla stessa equiparati» inserire le seguenti: «realizzati nell'esercizio dei rispettivi poteri».

24.303

MAZZATORTA, MONTI, CAGNIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di interesse nazionale del settore energetico» con le seguenti: «del settore energetico dichiarate di interesse strategico ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

24.304 (testo 2)

MAZZATORTA, MONTI, CAGNIN

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico» con le seguenti: «la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza terminata superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Accantonato

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis*) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera *c-bis*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 1-*bis*, riferito alla fonte eolica *offshore*, il valore del coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,60».

EMENDAMENTI

25.300

IL GOVERNO

Accantonato

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni i commi 382-*bis*, 382-*quater* e 382-*quinquies* sono abrogati. Nel comma 382-*septies* dello stesso articolo 1 le parole: "a 382-*quinquies*" sono sostituite dalle parole: "a 382-*sexies*".

4-bis. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il coefficiente della riga 1-*bis*, fonte eolica offshore, è incrementato a 1,5;

b) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biomasse, ivi inclusa la frazione biodegradabile dei rifiuti, e biogas", e il corrispondente coefficiente è posto pari a 1,3;

c) le righe 7 e 7-*bis* sono eliminate;

d) alla riga 8 la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: "gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione"».

25.3

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti per la realizzazione di energia da fonte rinnovabile, le Regioni possono prevedere criteri di preferenza per le domande di impianto proposte da imprese che prevedano l'autoconsumo in misura non inferiore al settanta per cento di quella prodotta».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.300 (già 26.0.3)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per la distribuzione del GPL)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure per la distribuzione di GPL)

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei mesi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.

4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quan-

tificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto del regime di esclusiva.

5. I contratti di fornitura di GPL, nei casi di cui al comma 4, sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta, la ditta proprietaria ha il diritto o, se richiesta, l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi del comma 4, le aziende distributrici assicurano la prestazione dei servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo i termini indicati nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio, fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, sono a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, e successive modificazioni, a spese del soggetto eventualmente inadempiente.

8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione;

b) i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128;

c) ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

25.0.301 (già 26.0.5)

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

25.0.302 (già 26.0.6)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

3. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione)

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 metri cubi, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione degli incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, entro il termine del 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 26-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26-bis.

Approvato nel testo emendato

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

26-bis.300

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la circolazione dei veicoli meno inquinanti, gli importi degli incentivi di cui al comma 7, articolo 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, per l'installazione degli impianti a GPL e a metano, sono estesi il tutti gli autoveicoli nuovi o in circolazione».

26-bis.301 (testo 2)

CASOLI

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria euro 0", "euro 1" e "euro 2" sono soppresse».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

*(Diritto annuale per le imprese esercenti attività
di distribuzione di carburanti)*

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà

regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per pari importo, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO

27.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

ARTICOLO 27-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27-bis.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo e ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

EMENDAMENTI

27-bis.300

STIFFONI, CAGNIN, MONTI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

27-bis.301

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7% al 50%».*

27-bis.751

IL RELATORE

Approvato*Al comma 1, dopo le parole: «ottenute in terraferma» inserire le seguenti: «, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma,».*

27-bis.450

IL RELATORE

Approvato*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2».*

27-bis.800

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «per i residenti» con le seguenti: «per i cittadini residenti e le imprese aventi sede legale ed operativa».

27-bis.302

STIFFONI, CAGNIN, MONTI

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore».

27-bis.303

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, salute e politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del

sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)*;

e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)* e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera *d)*, modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e *3-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

28.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di limitare il consumo di territorio, le nuove aree tecnologiche dovranno essere individuate prioritariamente nell'ambito dei programmi di bonifica o riconversione delle aree industriali obsolete, sottoutilizzate o abbandonate preesistenti, nonché tra le parti rimaste inattuate, inutilizzate o comunque incomplete delle aree e nuclei di industrializzazione, delle zone industriali, artigianali, P.I.P., etc. comunque denominate già perimetrate e definitivamente approvate alla data del 31 dicembre 2007.

28.2

CARUSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA COMMISSIONE

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, l'ideazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa senza maggiori oneri per il bilancio statale:

a) liquidare l'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;

b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;

c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;

d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;

f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.300

CASOLI

Inammissibile

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in favore della filiera agro alimentare)

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito con i seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agro alimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010.";

b) al secondo periodo, le parole: "per il potenziamento di tali attività," sono abrogate».

30.0.9

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI,
S BARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e di vendita di biglietti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "dei contratti di trasporto" e le parole: "di voli aerei" sono sostituite dalle seguenti: "di servizi di trasporto";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È consentito alle compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata *last minute*, garantendo adeguata informazione all'utenza.";

c) alla rubrica, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "di trasporto"».

30.0.11

SARO, CAMBER, COLLINO

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa».

30.0.12

SARO, CAMBER, COLLINO

Approvato*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, dopo le parole: "degli operatori" aggiungere le seguenti: "nel territorio nazionale"».

30.0.13

SARO, CAMBER, COLLINO

Approvato*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, alla fine del periodo dopo "società o enti" aggiungere le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale"».

ARTICOLO 30-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (*Azione di classe*). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b)*. Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008.

EMENDAMENTI

30-*bis*.300

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30-*bis*.301

FIORONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30-*bis*. - 1. L'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-*bis*. - (*Azione di classe*). - 1. I diritti dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, mediante le associazioni di cui all'art. 139 codice del consumo o i comitati cui partecipa, può agire per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, in forza di contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei derivanti ai consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa do-

cumentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b*). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'impresa. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile, e quando non vi è omogeneità dei diritti lesi dei consumatori.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al Tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il Tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti omogenei oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

10. È ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Il Tribunale adotta il rito ordinario di cognizione regolato dal codice di procedura civile.

12. Se accoglie la domanda, il Tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il

Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La Corte, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei ereditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La Corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti.

È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo"».

30-bis.801

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (*Azione risarcitoria collettiva*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute di-

rettamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si ap-

plicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di standard qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il tribunale amministrativo regionale nomina un commissario *ad acta*.

14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali».

2. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si

applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: «*Class action.*» sono soppresse.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è soppresso.

30-bis.800

FOSSON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 140-bis è sostituito dal seguente:

"4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede l'impresa convenuta. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale"».

30-bis.302

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1 sostituire le parole: «consumatori e degli utenti» con le seguenti: «cittadini».

30-bis.303

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 140-bis», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «consumatori e utenti» con le seguenti: «cittadini».

30-bis.304 (testo corretto)

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 140-bis» al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «consumatori» con le seguenti: «cittadini»;*
 - b) *dopo la parola: «prodotto» inserire le seguenti: «o servizio»;*
 - c) *dopo la parola: «produttore» inserire le seguenti: «o fornitore».*
-

30-bis.305

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 140-bis» comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «consumatori e utenti» con la seguente: «cittadini»;

b) sostituire le parole: «o da comportamenti anticonvenzionali» con le seguenti: «, da comportamenti anticonvenzionali, da violazioni o extracontrattuali».

30-bis.306

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 140-bis» al comma 3, sostituire le parole: «consumatori e utenti» con le seguenti: «cittadini».

30-bis.307

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 140-bis» al comma 12, sostituire le parole: «degli utenti e consumatori» con le seguenti: «dei cittadini».

30-bis.308

BALBONI

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008.» con le seguenti: «agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

Pag. 1

Seduta N. 0205

del 13/05/2009 8.38.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1195. Emm. 16.323 e 16.324, Bubbico e altri; Bugnano e altri	230	229	003	098	128	115	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1195. Em. 16.806 Bubbico e altri	224	223	003	094	126	112	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1195. Em. 16.810 Bubbico e altri	217	215	003	090	122	108	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1195. Em. 16.122 Bubbico e altri	225	224	003	096	125	113	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1195. Em. 16.125 Legnini e altri	240	238	003	101	134	120	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1195. Em. 16.128 Bubbico e altri	231	229	003	097	129	115	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 16.130, 16.131 e 16.132, Mascitelli e altri; Della Seta e altri; Bubbico e altri	237	235	003	101	131	118	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 16.136 e 16.137, Mascitelli e altri; Bubbico e altri	242	241	003	105	133	121	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 16.138 e 16.139, Mascitelli e altri; Bubbico e altri	239	238	003	102	133	120	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 16.140, 16.141 e 16.331, Mascitelli e e altri; Bubbico e altri; Bubbico e altri	234	230	003	099	128	116	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 16.311 e 16.336, Sangalli e altri; Della Seta	239	238	004	101	133	120	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1195. ODG G16.400, Bugnano e Li Gotti	237	235	000	106	129	118	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0205

del 13/05/2009 8.38.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
013	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 17.1, 17.2 e 17.3, Bugnano e altri; Della Seta e altri; Bubbico e altri	240	239	001	106	132	120	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.9 Bubbico e altri	238	237	002	103	132	119	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 17.22 e 17.23, Bugnano e altri; Della Seta e altri	241	240	003	104	133	121	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.31 Della Seta e altri	243	242	003	105	134	122	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.41 Bubbico e altri	246	245	002	108	135	123	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 17.48 e 17.49, Della Seta e altri; Bubbico e altri	244	242	002	105	135	122	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1195. Emm. 17.56 e 17.57, Della Seta e altri; Bubbico e altri	241	238	003	102	133	120	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.58, Della Seta e altri	242	241	003	104	134	121	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.59 Bubbico e altri	242	239	003	103	133	120	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1195. Em. 17.60 Bugnano e altri	239	238	002	109	127	120	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1195. Articolo 17 nel testo emendato	244	242	008	132	102	122	APPR.
024	Nom.	DDL n. 1195. Em. 18.55, Lannutti	231	230	002	100	128	116	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1195. Mantenimento dell'articolo 18-bis	245	244	002	112	130	123	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0205

del 13/05/2009 8.38.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1195. Em. 22.800 Bubbico e altri	235	234	003	101	130	118	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1195. Em. 23.1, Della Seta e altri	239	238	003	107	128	120	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1195. Em. 25.3, Sanna e altri	232	231	003	102	126	116	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1195. Articolo 26-bis nel testo emendato	236	235	004	129	102	118	APPR.
030	Nom.	DDL n. 1195. Em. 27-bis.800, Bubbico e altri	237	236	004	102	130	119	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1195. Articolo 27-bis nel testo emendato	242	241	005	234	002	121	APPR.
032	Nom.	DDL n. 1195. Em. 28.1, Della Seta e altri	240	239	004	103	132	120	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1195. Em. 30.0.9, Fioroni e altri	241	240	004	103	133	121	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1195. Em. 30-bis.300, Bubbico e altri	239	238	003	110	125	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 7

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUTELLI FRANCESCO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO												F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	F	F		F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIOGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AÜSSERHOFER HELGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO							F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 8

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO													F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
ZANETTA VALTER	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO		F			F	F	F	F	F	F						F	F	F	F	F

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 9

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
ADAMO MARILENA	F	F	C	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO														
AGOSTINI MAURO						F	F	F	C	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ALLEGRI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C		C
ANDREOTTI GIULIO														
ANDRIA ALFONSO	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA														F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE		F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA		C	F	C		C	C		F	C	F	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C		F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	A	F	F	A	C	C	C	F	C	F	C	C	A
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BASSOLI FIORENZA										F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO														
BELISARIO FELICE			C	F	F	C	F		C	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F			F
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	M	F	C	F	C	C	M
BIANCHI DORINA										F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C		F									C	C	C
BONINO EMMA														
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C			C	F	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 11

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
COSSIGA FRANCESCO														
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CUTRUFO MAURO				C	C					C	F	C	C	C
D'ALI' ANTONIO										C	F	C		
D'ALIA GIANPIERO	F	F	A						C	A	A		A	F
D'AMBROSIO GERARDO		F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE CASTRO PAOLO				F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA VINCENZO														
DE SENA LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO														
DEL VECCHIO MAURO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	C											F
DI GIROLAMO LEOPOLDO														
DI GIROLAMO NICOLA														
DI NARDO ANIELLO	F	F	C	F	F		F			F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	A	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DINI LAMBERTO	C	C	F											
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	C	F	F		F							
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA				F		F	F	C	F	F	F	F		
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 13

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
LI GOTTI LUIGI														
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F												
LUSI LUIGI	F		C	F	F	F	F	F	C				F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C	F	F	F	F	F	C					
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MARZENARO PIETRO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO														
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F									F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIOORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	F	C	C		C							
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MILANA RICCARDO														
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MONTI CESARINO			C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F												F
MORRA CARMELO	C		F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F		F	F	F	F		C	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A
NANIA DOMENICO														
NEGRI MAGDA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 14

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
NESPOLI VINCENZO	C	C	F			C	C	C		C	F	C	C	
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO														
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	C	F	F	F				F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	C	F	F									
PASSONI ACHILLE	F	F	C	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PEDICA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PEGORER CARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO			C	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PICCONE FILIPPO						C		C		C	F	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO														
PINOTTI ROBERTA														
PINZGER MANFRED	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
PISANU BEPPE	C		F	C	C		C		F	C	F	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI														
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	F	A	C	F	C	C	C	F	F	C	A	C	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	A		C	C	C	C	F	C			C	C
PORETTI DONATELLA			C	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	F	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C
RANUCCI RAFFAELE		F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	C	F	F	F	F		C					F
ROSSI PAOLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	C	F		F		F		F	F	F		F

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 15

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
RUTELLI FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SBARBATI LUCIANA		F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI														
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SCHIFANI RENATO			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C		F	F	F	F	C					
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	F		C	C		C	F	C	F	C	C	
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C			C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C				F	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C			C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F	C	F	F	F	F	F	C					

Seduta N. 0205 del 13/05/2009 8.38.05 Pagina 16

Totale votazioni 34

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000034													
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
VETRELLA SERGIO	C		F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	C			F	F	F	C	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	F	F									
VITALI WALTER		F		F	F	F	F	F	C					F
VIZZINI CARLO	C		F		C	C	C	C	F	C	F	C	C	
ZANDA LUIGI				F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	C	F	F	F	F	F	C					

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Collino, Compagna, Davico, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Digilio, Alberto Filippi, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Sciascia e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pera, per attività della 3^a Commissione permanente; Bettamio, Bevilacqua, Cagnin, Firrarello, Micheloni e Pedica, per attività del Consiglio generale degli Italiani all'estero; Nessa e Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Incostante Maria Fortuna, Barbolini Giuliano
Eliminazione dell'imposta di bollo su ricorsi, opposizioni ed atti difensivi dei contribuenti relativi ad importi inferiori a 1.000 euro (1562)
(presentato in data 12/5/2009);

senatori Castro Maurizio, Longo Piero, De Eccher Cristiano, Bevilacqua Francesco, Di Stefano Fabrizio, Saia Maurizio
Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole (1563)
(presentato in data 12/5/2009);

senatori Bugnano Patrizia, Russo Giacinto, Carlino Giuliana, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Di Nardo Aniello, Astore Giuseppe
Disciplina del rapporto uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata (1564)
(presentato in data 13/5/2009);

senatori Marino Mauro Maria, Pichetto Fratin Gilberto
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di convenzioni per la cessione del diritto di proprietà (1565)
(presentato in data 13/5/2009);

senatori Chiti Vannino, D'Alia Gianpiero, Pardi Francesco, Rutelli Francesco, Amati Silvana, Baio Emanuela, Bassoli Fiorenza, Bianchi Dorina, Bosone Daniele, Carofiglio Gianrico, Ceruti Mauro, De Castro Paolo, De Sena Luigi, Del Vecchio Mauro, Della Monica Silvia, Di Giovan Paolo Roberto, Donaggio Cecilia, Filippi Marco, Follini Marco, Galperti Guido, Gustavino Claudio, Leddi Maria, Livi Bacci Massimo, Lusi Luigi, Marcenaro Pietro, Marcucci Andrea, Marinaro Francesca Maria, Mazzucconi Daniela, Musi Adriano, Passoni Achille, Pertoldi Flavio, Peterlini

Oskar, Pignedoli Leana, Randazzo Nino, Rossi Paolo, Rusconi Antonio, Sbarbati Luciana, Scanu Gian Piero, Serra Achille, Stradiotto Marco, Vimercati Luigi, Vita Vincenzo Maria

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1566)

(presentato in data 13/5/2009).

Mozioni

BELISARIO, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, PARDI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, RUSSO. – Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, attribuisce ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee aeree italiane SpA, ora in amministrazione straordinaria, il diritto di cedere tali obbligazioni al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012;

gli oneri finanziari derivanti da tale disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, sono fatti valere sulle risorse, provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005);

inoltre, si prevede l'istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il rimborso dei sopra citati titoli con oneri a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);

il prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» è noto come «Mengozi Bond» e venne emesso, nel 2002, nell'ambito di un'operazione di ricapitalizzazione, deliberata dal consiglio di amministrazione il 19 giugno 2002, per circa 1.432 milioni di euro, per la metà a servizio della sottoscrizione di 1.934.710.890 azioni ordinarie di nuova emissione e, per l'altra metà, a servizio della conversione di obbligazioni convertibili;

nel 2005, a fronte delle difficoltà gestionali, lo Stato, azionista di maggioranza di Alitalia e principale sottoscrittore del «Mengozi Bond», decise di ristrutturarlo, con allungamento della scadenza dal 22 luglio 2007 al 22 luglio 2010 e l'incremento della cedola dal 2,9 al 7,5 per cento: il prestito è stato quindi ridenominato «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile»;

l'offerta presentata da CAI-Compagnia aerea italiana SpA, in data 31 ottobre 2008, per l'acquisto di complessi di beni e contratti di Alitalia Linee aeree italiane SpA in amministrazione straordinaria e di altre società

del gruppo Alitalia, non prevedeva l'emissione, da parte di CAI, di *warrant* da scambiare con azioni od obbligazioni Alitalia SpA;

ai risparmiatori Alitalia è riconosciuto l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, norma che ha istituito l'apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, alimentate con le risorse dei depositi dormienti;

il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, dovrebbe provvedere a determinare il riparto del Fondo tra i diversi beneficiari previsti dalla legge: azionisti e obbligazionisti Alitalia, risparmiatori vittime di frodi finanziarie, possessori di obbligazioni della Repubblica argentina, ricerca scientifica, carta acquisti;

in data 22 gennaio 2009 il Governo ha dichiarato che, mentre per i depositi di somme di denaro il termine per il versamento al Fondo sarebbe scaduto il 15 dicembre 2008, per gli assegni circolari non riscossi, per le polizze vita prescritte e per gli strumenti finanziari la scadenza del termine si sarebbe verificata il 31 maggio 2009 e solo dopo tale data sarebbe stato possibile determinare l'ammontare esatto delle risorse che sarebbero affluite al fondo per dar corso alle successive operazioni di riparto tra tutti i beneficiari;

con il citato articolo *7-octies* da un lato si prenota per legge una quota delle risorse che saranno accertate nel fondo alimentato dai depositi dormienti a beneficio degli obbligazionisti Alitalia, dall'altro si prevede che lo Stato si accoli per i titoli obbligazionari una cifra pari al 50 per cento del valore di borsa dell'ultimo mese di contrattazioni e quindi – se si considera che quei titoli, in quel dato momento storico, quotavano 65 centesimi di euro – a 32,5 centesimi di euro ogni 100, ovvero il 32,5 per cento del valore di ogni singolo titolo;

il rimborso a favore degli obbligazionisti Alitalia avverrà in titoli di Stato, senza cedola, che scadranno nel 2012, per cui potranno essere incassati solo fra tre anni e senza interessi;

infine, viene stabilito un limite di 100.000 euro per ogni singolo obbligazionista: una cifra che comprende i piccoli investitori, ma non gli investitori istituzionali, come i fondi di investimento e i fondi pensione nei quali pure investono piccoli e piccolissimi risparmiatori;

gli obbligazionisti, ai quali sono rimasti in mano circa 270 milioni di obbligazioni, sono rimasti del tutto insoddisfatti;

in data 21 aprile 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, ha diffuso una nota nella quale si legge: «Il Governo intende mantenere fermo il proprio impegno a favore dei risparmiatori che hanno investito in titoli della società Alitalia» e sta studiando l'ipotesi «di elevare, soprattutto per i piccoli risparmiatori, le misure dell'intervento statale già disposte a favore degli obbligazionisti Alitalia»;

considerato che:

da una decina di anni non pochi dipendenti di Alitalia percepivano le proprie retribuzioni sotto forma di quote in azioni, divenendo quindi azionisti, obbligazionisti o possessori di *warrant* non per libera scelta ma per una sostanziale imposizione del *management* societario;

nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione «Report», di Rai3, del 12 ottobre 2008, il commissario Fantozzi quantificava in 714 milioni di euro il monte obbligazioni Alitalia (più della metà in capo al Ministero dell'economia);

se la compagnia di bandiera fosse stata venduta prima ad Air France-KLM (e non dopo, per pochi soldi, alla cordata CAI), si sarebbero potuti risparmiare i 300 milioni di euro dati dallo Stato ad Alitalia con il cosiddetto «prestito-ponte», mentre oggi quei 300 milioni di euro devono essere restituiti;

senza questo debito di 300 milioni di euro, gli azionisti e gli obbligazionisti di Alitalia avrebbero potuto sperare di avere una percentuale di falcidia molto minore rispetto a quella cui andranno incontro;

l'articolo 7-*octies* citato elude infatti il problema, affidando la tutela dei piccoli azionisti di Alitalia al solo strumento costituito dal Fondo di 100 milioni di euro alimentato dai cosiddetti depositi dormienti, somma del tutto insufficiente, e tramite un cambio con titoli di Stato con scadenza al 31 dicembre 2012, e per di più con l'obbligo di rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa ulteriore;

il risultato dell'operazione Alitalia, così come è stata voluta dal Governo, è stato disastroso ed è davanti agli occhi di tutti; per tale ragione non può che ritenersi gravemente insufficiente qualsiasi misura governativa che non preveda il rimborso integrale dei risparmiatori Alitalia, così come più volte «garantito» dal Presidente del Consiglio dei ministri;

tali risparmiatori sono pronti a ricorrere a tutte le sedi giudiziarie opportune per far valere i propri diritti,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente al fine di aumentare le risorse previste dal fondo di cui all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in modo tale da consentire la copertura integrale degli indennizzi dovuti ai risparmiatori, sia azionisti che obbligazionisti, danneggiati dalla cessione della compagnia aerea di bandiera;

a chiarire i criteri di ristoro degli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia, tenendo nel debito conto l'esigenza di tutelare i diritti e gli interessi di migliaia di risparmiatori che nel corso degli anni hanno riposto fiducia nella compagnia.

(1-00130)

Interrogazioni

SBARBATI. – *Ai Ministri degli affari esteri, per le politiche europee e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i minori rappresentano un terzo della popolazione europea e gli Stati membri dell'Unione sono impegnati a livello nazionale ed internazionale a porre in atto strategie che li tutelino, ma soprattutto a dare efficace

attuazione alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori;

la comunicazione «Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori», adottata il 4 luglio 2006, ha rappresentato il primo passo della Commissione europea per affermare i diritti dei bambini e degli adolescenti;

nel giugno 2007 la Commissione europea, in collaborazione con la Presidenza tedesca della UE, ha inaugurato a Berlino un Forum per i diritti dei minori. Primo nel suo genere, ha lo scopo di attivare uno scambio di informazioni e buone pratiche e prendere iniziative efficaci a favore dei più giovani. Al Forum hanno partecipato la Presidenza tedesca, rappresentanti degli Stati membri, dell'ONU, del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa, dell'Interpol, dell'Unicef, nonché osservatori nazionali per l'infanzia, difensori dei diritti dei minori, rappresentanti della società civile e altri operatori; prima sfida del Forum è quella di combattere la pedopornografia e la pedofilia, ma non sono meno importanti i temi dello sfruttamento sessuale e delle adozioni internazionali;

un sondaggio di Eurobarometro ha rivelato che la scarsa informazione su procedure, autorità competenti e diritti sono per i giovani i principali ostacoli se si cerca aiuto o se si desidera far valere i propri diritti. Gli intervistati (giovani tra 15 e 18 anni) sono dell'opinione che i minori hanno bisogno di aiuto per affermare i propri diritti perché non sanno cosa fare, come fare e chi contattare (78,5 per cento) o addirittura non sono consapevoli dei propri diritti (75,5 per cento). Oltre l'85 per cento degli intervistati ritiene che informare maggiormente i minori sui propri diritti e fornire maggior sostegno alle organizzazioni che operano in favore della tutela dei diritti dei minori siano da considerarsi priorità a livello UE;

la mediazione familiare in Europa si sviluppa negli anni 70; il primo Paese europeo dove si è applicata la mediazione ai conflitti familiari è stato il Regno Unito; gli Stati che prevedono la mediazione familiare sono attualmente l'Inghilterra, il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord, la Francia, la Germania, la Spagna, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e da ultimo l'Italia; progressivamente anche in altri Stati si sta legiferando in materia;

in Italia la mediazione familiare di fatto esiste dalla fine degli anni '80; ma la riforma del diritto di famiglia, con l'articolo 1 della legge n. 54 del 2006 che ha modificato, fra gli altri, l'articolo 155-*sexies* del codice civile, ha disposto che il giudice possa all'esito del tentativo di conciliazione, informare le parti circa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare accordi per la tutela dell'interesse morale e materiale dei figli, per la salvaguardia dell'inviolabile diritto dei figli al mantenimento delle proprie indispensabili relazioni familiari;

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (firmata a Roma nel 1950), all'articolo 8 prevede il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». A tal proposito la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che in

materia di affidamento dei figli nelle cause di separazione e divorzio i giudici devono ricorrere alla coercizione in maniera limitata ricercando la comprensione e la cooperazione dei genitori, nell'interesse superiore del fanciullo;

la Convenzione dei diritti del fanciullo (firmata a New York nel 1989), all'articolo 9, comma 3, afferma: «Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo»;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (firmata a Nizza nel 2000) all'articolo 24, comma 3, afferma: «Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo 1996) all'articolo 13 afferma quanto segue: «Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti»;

la raccomandazione n. 98 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, su «Mediazione familiare metodo appropriato di risoluzione conflitti familiari», raccomanda agli Stati di applicare la mediazione alle dispute familiari, essendo queste delle «dispute particolari, poiché coinvolgono persone che avranno rapporti interdipendenti e continui. Dal momento che la separazione e il divorzio hanno un impatto su tutti i membri della famiglia specialmente sui bambini, il mediatore avrà più a cuore l'interesse superiore del fanciullo e dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo ricordando la loro responsabilità primordiale trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, pur nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti, di avere i mezzi necessari e sufficienti per trovare una soluzione ragionevole al caso «Colombo» che oggi riempie le cronache;

se il prelievo forzato ad opera dei carabinieri, al fine di ottemperare a norme giuridiche in vigore, debba rappresentare la sola strategia applicabile a un caso che ha i minori come «protagonisti e vittime» o se invece si possono aprire soluzioni altre per vie legali e diplomatiche;

se non ritengano necessario – visto che esistono gli strumenti sovranazionali di riferimento che privilegiano sempre i diritti dei minori – accordarsi con le competenti autorità tedesche al fine di consentire ai minori contesi di avere rapporti sociali e familiari come si conviene a soggetti della loro età e di frequentare la scuole dell'obbligo;

se non ritengano di doversi far carico di una vicenda umana molto dolorosa che ha per protagonisti cittadini italiani, addirittura minori ai quali lo Stato dovrebbe assicurare tutele;

se non ritengano di dover agire tempestivamente per evitare che queste vicende vengano strumentalizzate mediaticamente o che possano danneggiare l'equilibrio psicologico dei bambini già provati per il distacco e il prelievo forzato a cui sono stati sottoposti.

(3-00733)

SBARBATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Parlamento italiano ha ratificato (con legge n. 18 del 2009) la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che da tutti è stata salutata come un'importante conquista di civiltà che può cambiare e migliorare il destino delle persone disabili nel mondo;

la legge n. 69 del 2000 stanziava risorse per l'assistenza scolastica ai minorati sensoriali ma è regolarmente disattesa a causa del parere negativo alla bozza di regolamento attuativo già predisposta dal Ministro della pubblica istruzione, università e ricerca, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

altre proposte di legge concernenti i diritti dei disabili gravi sono bloccate da parere negativo del Governo sia al Senato che alla Camera dei deputati,

si chiede di sapere che cosa il Governo intenda fare per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla soddisfazione di richieste legittime, rivendicate anche con la responsabile considerazione delle compatibilità economiche, da parte delle associazioni dei disabili italiani e in particolare dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, tenuto conto che i loro diritti sono chiaramente garantiti dalla Costituzione repubblicana.

(3-00735)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LEGNINI, VITA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in località San Silvestro Colle, situata nel territorio del comune di Pescara, a partire dall'anno 1952, sono stati dislocati diversi tralicci per antenne radiotelevisive che, da molto tempo, sono al centro di un'indagine da parte delle autorità competenti a causa della rilevanza, sul piano dell'inquinamento elettromagnetico, di una così alta concentrazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva in una località, peraltro, situata in prossimità di un popoloso centro abitato;

nel corso degli anni, a seguito di numerose e pressanti proteste da parte della popolazione locale, molto preoccupata per i gravissimi rischi alla salute, e su sollecitazione delle autorità competenti locali, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) ha più volte effettuato campagne di misurazione dei livelli di inquinamento di elettrosmog, certificando il superamento in località San Silvestro dei valori del campo elettromagnetico fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003;

in particolare, entrambi i sopralluoghi tecnici effettuati dall'ARTA nell'aprile e nel novembre 2007 si sono conclusi con la certificazione del superamento dei limiti previsti dal citato decreto, sia con riferimento al campo totale costituito dal concorso di tutte le emittenti presenti nelle località attraverso la misurazione a banda larga, sia per quanto riguarda le singole emissioni di talune radio e televisioni, i cui superamenti sono stati rilevati attraverso la misurazione cosiddetta a banda stretta;

a seguito di tali certificazioni, il Sindaco di Pescara, con le ordinanze n. 238 e 239 del 21 marzo 2008 e n. 405 del 16 maggio 2008, ha diffidato le emittenti radiotelevisive dal continuare l'esercizio delle trasmissioni in condizioni di superamento dei valori di attenzione rilevati nelle predette postazioni, ordinando al contempo alle stesse emittenti l'adeguamento immediato dei propri impianti collocati sul territorio di San Silvestro Colle ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

successivamente, con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 1 del 24 giugno 2008, è stata ordinata la delocalizzazione entro 180 giorni di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva dall'attuale postazione in località San Silvestro Colle in un altro sito ritenuto idoneo dall'allora Ministero delle comunicazioni, le cui competenze sono ora demandate al Ministero dello sviluppo economico, avviando così la procedura di cui all'articolo 28, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

tale ordine è stato ulteriormente esplicitato dall'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 1° luglio 2008, con riferimento ai siti indicati nei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze;

inoltre, la delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva presenti in località San Silvestro Colle è dovuta, indipendentemente dal superamento dei valori di precauzione, anche per la sopravvenuta inidoneità della ripetuta località in quanto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 68/1998, n. 249/2002 e n. 15/2003 non includono più la località di San Silvestro Colle tra i siti idonei ad ospitare emittenti;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del Testo unico citato, espressamente richiamato nella suddetta ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 1 del 2008, «gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti »sono trasferiti (...) su iniziativa delle regioni

(...) dal Ministero (...) che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, (...) disattiva gli impianti»;

con una recente sentenza del 22 gennaio 2009, n. 2.09, il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso con cui alcune società titolari di emittenti televisive operanti da San Silvestro Colle di Pescara chiedevano l'annullamento delle citate ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

considerato inoltre che:

secondo le conoscenze scientifiche oggi disponibili in materia, la prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche rappresenta un gravissimo pericolo per la salute pubblica; infatti, vi è un documentato rapporto di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici e l'insorgenza di gravi malattie anche di tipo tumorale;

l'incertezza dell'attuazione della suddetta ordinanza sta determinando gravi preoccupazioni sia nei cittadini direttamente interessati che nelle emittenti radiotelesive le quali devono essere poste nelle condizioni di ottenere una diversa soluzione conforme alle prescrizioni di legge e ciò anche in vista dell'introduzione del digitale televisivo terrestre, secondo le decisioni del Ministero competente e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo ritenga di assumere, con la massima sollecitudine, per individuare altri siti idonei ad accogliere gli impianti di diffusione sonora e televisiva attualmente operanti in località San Silvestro Colle di Pescara, non solo in ottemperanza ai citati provvedimenti emessi dalle autorità preposte ma anche e soprattutto al fine di garantire alle popolazioni ivi residenti, da molto tempo esposte alle onde elettromagnetiche irradiate dai suddetti impianti, il diritto costituzionalmente garantito alla salute e ad un ambiente salubre, nonché per garantire certezze alle emittenti televisive.

(3-00734)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

giovedì 9 aprile 2009, intorno alle ore 10.30, nei pressi di Sala Consilina (Cosenza) si sarebbe verificato un incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto il Sindaco di Castrolibero (Cosenza), Orlandino Greco;

sembra che l'autovettura in cui si trovava il Sindaco fosse un'auto di servizio guidata da un dirigente comunale e che in compagnia del Sindaco ci sarebbero stati due imprenditori;

questo comportamento tenuto dal Sindaco, se rispondente al vero, sarebbe, ad avviso dell'interrogante, del tutto contrario alle regole di

buona e corretta amministrazione, che vuole l'utilizzo delle auto blu solo per scopi istituzionali e non per altre funzioni, e potrebbe comportare addirittura la rimozione dalla carica, così come avvenuto in un caso analogo al Sindaco di Messina;

sarebbe auspicabile che il sindaco Greco fugasse ogni dubbio sull'accaduto, perché in questo caso il silenzio mal si coniuga con la necessità di trasparenza che i cittadini esigono dai propri amministratori,

l'interrogante chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie apparse sulla stampa, oggetto già di un'interrogazione comunale presentata dal consigliere Aldo Figliozzi, relative al presunto incidente stradale accorso al sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, che si trovava a bordo di un'automobile comunale probabilmente per scopi diversi da quelli istituzionali.

(4-01492)

PORETTI, PERDUCA, AMATI, CHIAROMONTE, SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che in Basilicata, esclusivamente per motivi economici, si sta per realizzare una vera e propria deportazione di cani verso la Calabria;

considerato che:

occorre ripensare le soluzioni possibili: non sempre quelle apparentemente più economiche sono le migliori. Il benessere dei cittadini, e anche degli animali, deve essere la guida di tutti gli interventi, e benessere produce benessere;

non è credibile che solo un criterio di economicità sia alla base della scelta del trasferimento in Calabria dei 420 cani randagi della comunità montana Val d'Agri, ospitati da anni in piccoli canili della regione Basilicata;

se davvero si volessero considerare questi animali come merce di cui liberarsi, allora basterebbe ucciderli ed evitare l'umiliazione di ulteriori sofferenze, anche se ipocritamente si dice di voler far loro del bene;

lo spostamento dei cani in grandi strutture, molto distanti dalle attuali – addirittura fuori dalla regione – è una misura estranea e contraria alla norma e allo spirito della legge n. 281 del 1991 sul randagismo, che considera i canili strutture di transito verso le adozioni;

il combinato disposto tra legge n. 281 del 1991 e la legge n. 189 del 2004 sui maltrattamenti, e in virtù di considerazioni etologiche, comportamentali e veterinarie, l'eradicazione è considerata un maltrattamento: dopo anni di buona permanenza, i cani sarebbero sottoposti a *stress* psico-fisico con conseguenze irreversibili. Le strutture piccole e medie, diffuse nel territorio e che conservano un contesto familiare, sono quelle in cui il cane interagisce nel rispetto dei bisogni eco-etologici: queste strutture, più facili da raggiungere da chi intende adottare un cane, svolgono un ruolo determinante nella soluzione del randagismo. Per questo, la tendenza, anche legislativa, è di normare in favore di strutture piccole e medie, nonché territoriali;

nella deportazione fuori regione verrebbe messa a rischio quell'azione territoriale di controllo a cui le aziende sanitarie locali della Basilicata, per norma, si devono attenere,

si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nel merito e, più in generale, sulle gare d'appalto.

(4-01493)